

REGOLAMENTO GENERALE
DELLA
SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

Ultime modifiche: 15 luglio 2025

Regolamento generale della SIAE

TITOLO I

Rapporto associativo e rapporto di mandato

CAPO I – Associati e Mandanti

Art. 1 – Modalità di adesione

1. La domanda di adesione di cui all'art. 4 dello Statuto deve essere accompagnata dalla documentazione necessaria ai fini dell'identificazione del richiedente, sia esso persona fisica che giuridica, dall'accettazione delle Condizioni di Adesione alla Società e dalla documentazione necessaria alla verifica del rispetto dei requisiti come previsti dalle condizioni di adesione pubblicate sul sito istituzionale. È ammessa l'autocertificazione ai sensi di legge.

2. L'Associato e il Mandante hanno l'obbligo di far pervenire tempestivamente al Servizio Clienti della Direzione Generale, con le modalità indicate nel sito istituzionale, la comunicazione di qualsiasi variazione intervenuta rispetto ai dati forniti all'atto dell'iscrizione. La Società è esentata da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo di dati inesatti o non aggiornati ascrivibile al fatto dell'Associato o Mandante, anche in caso di mancata ricezione delle sue comunicazioni.

Art. 2 – Accertamento dei requisiti per l'adesione

1. L'adesione degli autori, degli editori, dei Produttori, dei Cessionari e dei Concessionari è subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti riportati nelle Condizioni di Adesione alla SIAE, in particolare:

A) non aver assunto impegni con altri Organismi di Gestione Collettiva (OGC) sul medesimo repertorio, sui medesimi diritti e territori per i quali si richiede la tutela a SIAE;

B) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati in materia di diritto d'autore e per reati contro il patrimonio, condizione comprovata anche attraverso autocertificazione. L'eventuale assenza del requisito non esclude la facoltà di avvalersi dell'intermediazione della SIAE attraverso il conferimento di un mandato di tutela.

Si richiede inoltre:

C) per gli Autori, la dichiarazione di almeno un'opera attraverso correlato bollettino. In particolare:

- a. Per la Sezione MUSICA la dichiarazione e il deposito di almeno un'opera;
- b. Per la Sezione DOR la dichiarazione e il deposito di almeno un'opera;
- c. Per la Sezione LIRICA la dichiarazione e il deposito di almeno un'opera;
- d. Per la Sezione CINEMA la dichiarazione di almeno un'opera, corredata dagli estremi della prima pubblicazione;

- e. Per la Sezione OLAF la dichiarazione di almeno un'opera per la quale sia già avvenuta una pubblicazione ovvero la diffusione.
- D) Per gli Editori o altre figure assimilabili (Produttore, Cessionari e Concessionario) che operano in veste di imprese commerciali, l'iscrizione al registro delle imprese, per quelli svolgenti attività imprenditoriale solo in via sussidiaria, l'iscrizione al Rea o ad altro Pubblico Registro, nonché:
 - a. Per la Sezione MUSICA la dichiarazione e il deposito di almeno 10 opere in edizione originale;
 - b. Per la Sezione DOR la dichiarazione e il deposito di almeno un'opera;
 - c. Per la Sezione LIRICA la dichiarazione e il deposito di almeno un'opera;
 - d. Per la Sezione CINEMA l'indicazione di almeno un'opera prodotta negli ultimi 3 anni (per i produttori) o almeno 6 opere distribuite negli ultimi 3 anni (per i concessionari/distributori);
 - e. Per la Sezione OLAF la dichiarazione di almeno un'opera per la quale sia già avvenuta una pubblicazione ovvero la diffusione.

E) L'ulteriore documentazione come prevista dalle Condizioni di adesione pubblicate sul sito istituzionale.

Art. 3 – Mandato conferito alla Società

1. Il mandato viene conferito alla sezione Musica per i tipi di opere di cui all'art. 8 dello Statuto e per le seguenti categorie di diritti tutelati: (i) diritto di pubblica esecuzione realizzata mediante esecuzioni musicali dal vivo; (ii) diritto di pubblica esecuzione, realizzata con strumenti meccanici, compresa la pubblica esecuzione cinematografica e quella realizzata con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione; (iii) diritto di comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, mediante diffusione radiotelevisiva o con qualsiasi altro mezzo effettuata, comprese la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, la comunicazione al pubblico in forma codificata, nonché la comunicazione e la messa a disposizione realizzata contemporaneamente o successivamente alla prima diffusione anche in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, i diritti di registrazione e di esecuzione per finalità di carattere tecnico e funzionale alla comunicazione al pubblico dei programmi radiotelevisivi; (iv) diritto relativo alla ricezione nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi riceventi delle opere diffuse in radio e televisione; (v) diritto di comunicazione al pubblico in ambiente online attraverso reti telematiche e di telefonia mobile o analoghe, per utilizzazioni non interattive o lineari ivi inclusi i diritti di registrazione per finalità di carattere tecnico e funzionale alla comunicazione; (vi) diritto di registrazione, riproduzione e messa a disposizione del pubblico in ambiente online ed in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente mediante trasmissioni non lineari o interattive comunque effettuate, ivi inclusi i diritti di registrazione per carattere tecnico e funzionale alla comunicazione; (vii) diritti relativi alla registrazione su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci o immagini, alla riproduzione e alla distribuzione degli esemplari dell'opera; (viii) diritti relativi al noleggio e al prestito degli esemplari dell'opera fissata su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci e immagini; (ix) diritti di sfruttamento che in futuro deriveranno dallo sviluppo tecnico o da una modifica della legislazione. (x) diritto di sincronizzazione delle Opere Musicali per gli utilizzi sui servizi di condivisione di contenuti online generati direttamente dagli utenti finali per usi personali e non commerciali, limitatamente alle Piattaforme on line.

2. Il mandato viene conferito alla sezione Cinema per i tipi di opere di cui all'art. 8 dello Statuto e per le seguenti categorie di diritti tutelati: (i) diritto di proiezione in pubblico, in qualunque modo e con qualunque procedimento tecnico realizzata; (ii) diritto di comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, mediante diffusione radiotelevisiva o con qualsiasi altro mezzo effettuata, comprese la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, la comunicazione al pubblico in forma codificata, nonché la comunicazione e la messa a disposizione realizzata

contemporaneamente o successivamente alla prima diffusione anche in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, i diritti di registrazione e di esecuzione per finalità di carattere tecnico e funzionale alla comunicazione al pubblico dei programmi radiotelevisivi; (iii) diritto relativo alla ricezione nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi riceventi delle opere diffuse in radio e televisione; (iv) diritto di comunicazione al pubblico in ambiente online attraverso reti telematiche e di telefonia mobile o analoghe, per utilizzazioni non interattive o lineari, ivi inclusi i diritti di registrazione per finalità di carattere tecnico e funzionale alla comunicazione; (v) diritto di registrazione, riproduzione e messa a disposizione del pubblico in ambiente online ed in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente mediante trasmissioni non lineari o interattive comunque effettuate, ivi inclusi i diritti di registrazione per carattere tecnico e funzionale alla comunicazione; (vi) diritti relativi alla registrazione su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci o immagini, alla riproduzione e alla distribuzione degli esemplari dell'opera; (vii) diritti relativi al noleggio e al prestito degli esemplari dell'opera fissata su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci e immagini; (viii) diritti di sfruttamento che in futuro deriveranno dallo sviluppo tecnico o da una modifica della legislazione.

3. Il mandato viene conferito alla sezione DOR per i tipi di opere di cui all'art. 8 dello Statuto e per le seguenti categorie di diritti tutelati: (i) diritto di pubblica rappresentazione realizzata dal vivo; (ii) diritto di pubblica rappresentazione realizzata a mezzo proiezione cinematografica o con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione; (iii) diritto di comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, mediante diffusione radiotelevisiva o con qualsiasi altro mezzo effettuata, comprese la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, la comunicazione al pubblico in forma codificata, nonché la comunicazione e la messa a disposizione realizzata contemporaneamente o successivamente alla prima diffusione anche in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, i diritti di registrazione e di esecuzione per finalità di carattere tecnico e funzionale alla comunicazione al pubblico dei programmi radiotelevisivi; (iv) diritto relativo alla ricezione nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi riceventi delle opere diffuse in radio e televisione; (v) diritto di comunicazione al pubblico in ambiente online attraverso reti telematiche e di telefonia mobile o analoghe, per utilizzazioni non interattive o lineari, ivi inclusi i diritti di registrazione per finalità di carattere tecnico e funzionale alla comunicazione; (vi) diritto di registrazione, riproduzione e messa a disposizione del pubblico in ambiente online ed in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente mediante trasmissioni non lineari o interattive comunque effettuate, ivi inclusi i diritti di registrazione per finalità di carattere tecnico e funzionale alla comunicazione; (vii) diritti relativi alla registrazione su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci o immagini, alla riproduzione e alla distribuzione degli esemplari dell'opera; (viii) diritti relativi al noleggio e al prestito degli esemplari dell'opera fissata su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci e immagini; (ix) diritti di sfruttamento che in futuro deriveranno dallo sviluppo tecnico o da una modifica della legislazione.

4. Il mandato viene conferito alla sezione OLAF per i tipi di opere di cui all'art. 8 dello Statuto e per le seguenti categorie di diritti tutelati: per le opere letterarie (i) diritti di lettura e recitazione in pubblico realizzata dal vivo; (ii) diritti di lettura e recitazione in pubblico realizzata a mezzo proiezione cinematografica o con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione; (iii) diritto di comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, mediante diffusione radiotelevisiva o con qualsiasi altro mezzo effettuata, comprese la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, la comunicazione al pubblico in forma codificata, nonché la comunicazione e la messa a disposizione realizzata contemporaneamente o successivamente alla prima diffusione anche in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, i diritti di registrazione e di esecuzione per finalità di carattere tecnico e funzionale alla comunicazione al pubblico dei programmi radiotelevisivi; (iv) diritto relativo alla ricezione nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi riceventi delle opere diffuse in radio e televisione; (v) diritto di comunicazione al pubblico in ambiente online attraverso reti telematiche e di telefonia mobile o analoghe, per utilizzazioni non

interattive o lineari, ivi inclusi i diritti di registrazione della lettura e della recitazione in pubblico per finalità di carattere tecnico e funzionale alla comunicazione; (vi) diritto di registrazione, riproduzione e di messa a disposizione del pubblico in ambiente online ed in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente mediante trasmissioni non lineari o interattive comunque effettuate, ivi inclusi i diritti di registrazione della lettura e della recitazione in pubblico per finalità di carattere tecnico e funzionale alla comunicazione; (vii) diritti relativi alla registrazione su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci o immagini, alla riproduzione, con esclusione della riproduzione grafica o a stampa, e alla distribuzione degli esemplari così riprodotti; (viii) diritti di riproduzione effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo; (ix) diritti di sfruttamento che in futuro deriveranno dallo sviluppo tecnico o da una modifica della legislazione; per le opere delle arti figurative (i) diritti di pubblica utilizzazione a mezzo proiezione cinematografica o con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione; (ii) diritto di comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, mediante diffusione televisiva o con qualsiasi altro mezzo effettuata, comprese la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, la comunicazione al pubblico in forma codificata, nonché la comunicazione e la messa a disposizione realizzata contemporaneamente o successivamente alla prima diffusione anche in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, i diritti di registrazione e di esecuzione per finalità di carattere tecnico e funzionale alla comunicazione al pubblico dei programmi televisivi; (iii) diritto relativo alla ricezione nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi riceventi delle opere diffuse in televisione; (iv) diritto di comunicazione al pubblico in ambiente online attraverso reti telematiche e di telefonia mobile o analoghe, per utilizzazioni non interattive o lineari, ivi inclusi i diritti di registrazione per finalità di carattere tecnico e funzionale alla comunicazione; (v) diritto di registrazione, riproduzione e di messa a disposizione del pubblico in ambiente online ed in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente mediante trasmissioni non lineari o interattive comunque effettuate, ivi inclusi i diritti di registrazione per finalità di carattere tecnico e funzionale alla comunicazione; (vi) diritti relativi alla registrazione su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci e immagini, alla riproduzione e alla distribuzione degli esemplari dell'opera compresa la riproduzione a stampa; (vii) diritto di riproduzione effettuato mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo; (viii) diritto dell'autore di un'opera d'arte, compresi gli originali dei manoscritti di opere di qualunque genere, sulle vendite dell'originale successive alla prima; (ix) diritti di sfruttamento che in futuro deriveranno dallo sviluppo tecnico o da una modifica della legislazione.

5. Il mandato viene conferito alla sezione Lirica per i tipi di opere di cui all'art. 8 dello Statuto e per le seguenti categorie di diritti tutelati: (i) diritto di pubblica rappresentazione ed esecuzione realizzata dal vivo; (ii) diritto di pubblica rappresentazione ed esecuzione realizzata a mezzo proiezione cinematografica o con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione; (iii) diritto di comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, mediante diffusione radiotelevisiva o con qualsiasi altro mezzo effettuata, comprese la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, la comunicazione al pubblico in forma codificata, nonché la comunicazione e la messa a disposizione realizzata contemporaneamente o successivamente alla prima diffusione anche in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, i diritti di registrazione e di esecuzione per finalità di carattere tecnico e funzionale alla comunicazione al pubblico dei programmi radiotelevisivi; (iv) diritto relativo alla ricezione nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi riceventi delle opere diffuse in radio e televisione; (v) diritto di comunicazione al pubblico in ambiente online attraverso reti telematiche e di telefonia mobile o analoghe, per utilizzazioni non interattive o lineari, ivi inclusi i diritti di registrazione per finalità di carattere tecnico e funzionale alla comunicazione; (vi) diritto di registrazione, riproduzione e messa a disposizione del pubblico in ambiente online ed in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente mediante trasmissioni non lineari o interattive comunque effettuate, ivi inclusi i diritti di registrazione per finalità di carattere tecnico e funzionale alla comunicazione; (vii) diritti relativi alla registrazione su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci o immagini, alla

riproduzione e alla distribuzione degli esemplari dell'opera; (viii) diritti relativi al noleggio e al prestito degli esemplari dell'opera fissata su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci e immagini; (ix) diritti di sfruttamento che in futuro deriveranno dallo sviluppo tecnico o da una modifica della legislazione.

6. Il mandato conferito alla Società ai sensi degli articoli 4 e 7 dello Statuto si intende esclusivo, fatto salvo l'esercizio, da parte dell'avente diritto, delle facoltà previste all'art. 8, comma 9, dello Statuto, nelle modalità indicate nelle condizioni di adesione e nel sito istituzionale. La facoltà di limitare il mandato a determinati territori ovvero ad una o più delle categorie dei diritti previsti dal presente articolo può essere esercitata al momento della presentazione della domanda di adesione ovvero con un preavviso minimo di quattro mesi e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la comunicazione giunge alla Società, come previsto dagli artt. 6, comma 7, e 8, comma 9, dello Statuto.

7. La dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 9, dello Statuto si estende alle opere sulle quali l'Associato e/o il Mandante abbiano o acquistino diritti nel corso dell'anno, che dovranno essere tempestivamente dichiarate alla competente Sezione.

8. Il mandato non consente, in alcun caso, di utilizzare le opere conferite in tutela ai fini delle attività di Text and Data Mining, come definite all'art. 70-ter, comma 2, della Legge sul Diritto di Autore n. 633/41, per la creazione di set di dati di addestramento per sistemi di intelligenza artificiale o per qualsiasi altro processo di apprendimento automatico.

Art. 4 – Categorie di Mandanti

1. I titolari di diritti d'autore che non intendono associarsi ma vogliono avvalersi delle prestazioni e dei servizi della Società possono conferire mandato alla Società, previa verifica dei requisiti di adesione come previsti dall'art 2 del presente Regolamento, alle condizioni stabilite dal Consiglio di Gestione e pubblicate all'interno delle condizioni di adesione nonché sul sito istituzionale.

2. Possono altresì conferire mandato alla Società gli eredi o aventi causa di titolari di diritti d'autore.

3. La Società ha inoltre facoltà di accettare mandati individuali:

a) da soggetti già Associati e poi esclusi;

b) da coloro che intendono affidare alla Società la protezione in esclusiva di opere in manifestazioni di carattere occasionale o saltuario.

Art. 5 – Categorie e qualifiche

1. I titolari di diritti di autore sono iscritti per le categorie di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto, sulla base dei bollettini di dichiarazione delle opere per le specifiche qualifiche in essi dichiarate.

2. La Società si riserva la facoltà di eseguire in qualunque momento opportuni accertamenti, idonei a verificare l'effettivo svolgimento dell'attività dichiarata, anche agli effetti della ripartizione dei diritti. Qualora l'attività risulti fittizia si applicano le sanzioni disciplinari previste da questo Regolamento, ivi inclusa quella di cui all'art. 11, comma 2, lett. c).

3. All'Associato o Mandante possono essere anche riconosciute più qualifiche nell'ambito della stessa categoria sulla base dei propri bollettini di dichiarazione delle opere.

4. L'Associato o Mandante non può vantare alcun diritto in ordine alla ripartizione e liquidazione dei proventi per utilizzazioni anteriori alla data di dichiarazione delle opere o al riconoscimento, se successivo, delle singole qualifiche dichiarate ovvero alla data di conferimento dei diritti.

Art. 6 – Pseudonimo o nome d'arte

1. L'Associato o Mandante, se persona fisica, può utilizzare, agli effetti sociali, anche lo pseudonimo o il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, purché siano notoriamente conosciuti come equivalenti al suo nome vero, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

2. La Società potrà richiedere ogni documentazione idonea ad accertare l'acquisita notorietà al pubblico dello pseudonimo, del nome d'arte, della sigla o del segno convenzionale.

3. All'Associato o Mandante, se persona fisica, può essere riconosciuto, per le opere assegnate ad ogni sezione e agli effetti sociali, un solo pseudonimo per ogni qualifica.

4. Lo pseudonimo riconosciuto dalla Società non può essere modificato o sostituito prima che siano decorsi quattro anni dall'avvenuto riconoscimento.

5. La Società non potrà accettare pseudonimi già riconosciuti ad altri autori ed ha facoltà di non riconoscere pseudonimi che possano comunque ingenerare confusione con altri nomi o denominazioni, pseudonimi o nomi d'arte di altri autori od editori comunque amministrati dalla Società.

6. La Società non assume responsabilità per le conseguenze che possano derivare dal verificarsi di confusioni che non sia stato possibile evitare con l'adozione della ordinaria diligenza nel corso dell'istruttoria.

7. Le pubbliche utilizzazioni di opere indicate nei programmi degli utilizzatori sotto pseudonimi non riconosciuti dalla Società non concorrono alla ripartizione.

8. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 1 del presente Regolamento.

Art. 7 – Denominazione o ragione sociale

1. Il soggetto che richieda, in qualità di editore, produttore, concessionario o cessionario, l'adesione, deve ottenere il benestare da parte della Società all'uso della denominazione o ragione sociale. La Società può rifiutare l'adesione di un editore, produttore, concessionario o cessionario la cui denominazione o ragione sociale possa ingenerare confusione con nomi, pseudonimi o nomi d'arte, denominazioni o ragioni sociali già legittimamente utilizzati da altri soggetti amministrati, ovvero può esigere che, in tali casi, alla denominazione o ragione sociale siano apportate modifiche, variazioni integrazioni idonee a differenziarla.

2. La Società non assume responsabilità per le conseguenze che possano derivare dal verificarsi di confusioni che non sia stato possibile evitare con l'adozione della ordinaria diligenza nel corso dell'istruttoria della domanda.

Art. 8 – Contributi ed altri oneri per singoli atti

1. L'Associato o Mandante deve corrispondere alla Società il contributo annuale, nonché versare i diritti amministrativi di procedura ed i rimborsi spese per singoli atti, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Gestione e pubblicate all'interno del contratto di adesione pubblicato sul sito istituzionale.

Art. 9 – Esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento dei contributi annui:

a) gli autori iscritti fino all'anno successivo al compimento del 30esimo anno di età;

b) gli autori iscritti che abbiano superato gli ottanta anni di età;

c) gli Associati che fruiscono delle prestazioni solidaristiche attuate dalla Società;

d) previa loro comunicazione, gli iscritti riconosciuti ciechi, sordomuti o invalidi permanenti, in base alle disposizioni di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 648, 21 agosto 1950, n. 698, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni;

e) per i primi 3 anni di iscrizione, le imprese iscritte in qualità di editori – diverse dalle ditte individuali – che abbiano presentato domanda di adesione entro 2 anni dalla loro costituzione ed il cui fondo editoriale iniziale sia costituito da opere di autori, comunque amministrati dalla Società, di età inferiore a 31 anni;

f) le imprese ditte individuali, iscritte in qualità di editori, i cui titolari abbiano età inferiore a 31 anni di età ed il cui fondo editoriale iniziale sia costituito da opere di autori, comunque amministrati dalla Società, di età inferiore a 31 anni.

2. Il Consiglio di Gestione può individuare ulteriori categorie che, in ragione di particolare stato di necessità o di rilevante interesse sociale, possono essere esentati, a domanda, dal pagamento dei contributi annui. Inoltre, sempre in situazioni di particolare stato di necessità o di rilevante interesse sociale, il Consiglio di Gestione può deliberare in favore di un Associato che ne faccia richiesta l'esenzione temporanea dall'obbligo di pagamento dei contributi annuali.

CAPO II – Obblighi

Art. 10 – Obblighi di comportamento

1. Gli Associati e i Mandanti sono soggetti agli obblighi previsti dallo Statuto, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento e da ogni altra disposizione adottata dai competenti organi della Società.

2. Gli Associati e i Mandanti devono, altresì, comportarsi correttamente nei rapporti con gli altri Associati e Mandanti, con la Società e i suoi dipendenti, con le società e gli enti stranieri che abbiano con la SIAE rapporti di rappresentanza, nonché con i loro iscritti, astenendosi dal commettere atti che rechino ad essi pregiudizio morale o materiale.

CAPO III – Sanzioni e procedimento disciplinare

Art. 11 – Definizione delle sanzioni

1. All'Associato o Mandante che contravvenga agli obblighi previsti dallo Statuto, dal presente Regolamento ovvero che tenga un comportamento contrario alle prescrizioni contenute nel Codice di comportamento sono inflitte le sanzioni contemplate nel comma seguente, fatta salva ogni altra azione civile e/o penale.

2. Le sanzioni sono:

- a) la diffida che consiste nell'espresso invito a conformarsi agli obblighi previsti dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Codice di comportamento, ovvero di astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni; la diffida contiene l'avvertimento che, in difetto, saranno applicate le sanzioni più gravi;
- b) la penale che consiste nel pagamento in favore della Società di una somma di denaro fissata entro limiti prestabiliti dal Consiglio di Gestione;
- c) l'esclusione per giusta causa che consiste nel divieto di permanere nello status di Associato ovvero nella risoluzione del rapporto di mandato con la Società.

Art. 12 – Applicazione delle sanzioni

1. La diffida è inflitta per lievi infrazioni agli obblighi gravanti sull'Associato e sul Mandante.

2. La penale è inflitta:

- a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo alla diffida;
- b) per dichiarazioni non rispondenti a verità dovute a colpa lieve;
- c) per atti diretti o indiretti, ovvero per omissioni, commessi con colpa anche lieve, idonei a generare equivoci e/o distorsioni in sede di ripartizione dei diritti;
- d) per atti o omissioni, commessi con colpa anche lieve, comunque rivolti a menomare la veridicità dei programmi o di altri documenti relativi all'esercizio dei diritti di utilizzazione economica oggetto dell'attività della Società;
- e) per violazioni per le quali sia disposta l'esclusione per giusta causa.

3. Fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 4 dello Statuto, l'esclusione per giusta causa consegue a violazioni di cui al comma 2 che siano commesse con dolo o colpa grave, nonché ad ogni grave violazione ad ogni altro obbligo di comportamento. L'esclusione è altresì disposta per condanne penali passate in giudicato che siano motivatamente ritenute incompatibili con il mantenimento del rapporto associativo come previsto dai requisiti di iscrizione di cui all'art. 2 del presente Regolamento e riportati all'interno delle condizioni di adesione pubblicate sul sito istituzionale.

4. L'esclusione per giusta causa comporta la cessazione dell'amministrazione e della tutela, da parte della Società, dei diritti dell'escluso, l'impossibilità di riacquisire la qualità di Associato. Resta salva la previsione dell'art. 6, comma 8, ultimo periodo, dello Statuto.

5. L'esclusione per giusta causa dal rapporto associativo costituisce altresì giusta causa di revoca dalle cariche sociali eventualmente ricoperte.

Art. 13 – Avvio del procedimento disciplinare

1. Il Direttore Generale contesta gli addebiti a mezzo di comunicazione con avviso di ricevimento.
2. L'Associato o Mandante ha facoltà di far pervenire alla Società le proprie giustificazioni entro il termine indicato nella contestazione, che non può essere inferiore a quindici giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, e può chiedere di essere ascoltato personalmente.
3. Nel caso di infrazioni di particolare tenuità dovute a colpa e/o negligenza, il Direttore Generale o il dirigente da questi delegato – preposto alla struttura amministrativa competente ai sensi dell'art. 14, comma 1, del presente Regolamento – può disporre, prima dell'avvio del procedimento disciplinare, l'archiviazione degli atti.

Art. 14 – Procedimento disciplinare

1. Al fine di accertare gli addebiti contestati è istituito un Comitato disciplinare, composto dal Direttore Generale, dal dirigente preposto alla struttura amministrativa competente per la Divisione Musica ovvero per le altre Sezioni cui il procedimento disciplinare si riferisce e dal Presidente, nominato dal Consiglio di gestione, tra persone di elevata competenza e professionalità, scelte tra: magistrati ordinari o amministrativi, in quiescenza, oppure professori ordinari di Università in materie giuridiche, anche in quiescenza, o avvocati cassazionisti o patrocinanti innanzi alle magistrature superiori nella giurisdizione civile o amministrativa, anche in quiescenza. Il Presidente del Comitato disciplinare dura in carica tre anni. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale quest'ultimo può nominare, quale suo sostituto, un dirigente anche di fascia non apicale. Parimenti, in caso di assenza o impedimento del dirigente preposto alla struttura amministrativa competente per la Divisione Musica o per le altre Sezioni cui il procedimento disciplinare si riferisce, il Direttore Generale può nominare, quale sostituto, altro dirigente della stessa Divisione Musica o altro dirigente della Divisione Cinema – Dor – Lirica – Olaf. Il Direttore Generale designa un funzionario della Società con funzioni di segretario.
2. Il Comitato ha il dovere di sentire personalmente l'Associato o il Mandante qualora lo stesso ne abbia fatto richiesta all'atto della presentazione delle proprie giustificazioni. L'Associato o il Mandante, in ogni caso, può farsi assistere da persona di sua fiducia.
3. Al termine dell'istruttoria, qualora il Comitato ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dispone l'archiviazione degli atti, dandone opportuna comunicazione all'Associato o al Mandante.
4. Al termine dell'istruttoria, qualora il Comitato accerti l'esistenza dell'infrazione, valutatane la gravità, infligge le sanzioni della diffida o della penale, con provvedimento motivato da comunicarsi all'Associato o Mandante mediante comunicazione con avviso di ricevimento.
5. Avverso le decisioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso al Consiglio di Gestione, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della sanzione. Al ricorrente è data notizia, con preavviso di almeno sette giorni, del giorno e dell'ora in cui verrà esaminato il suo ricorso, ed è concessa facoltà di fornire ulteriori giustificazioni scritte.

6. Qualora il Comitato ritenga che l'infrazione sia di tale gravità che possa dar luogo alla sanzione della esclusione, trasmette gli atti con motivato parere al Consiglio di Gestione, per l'avvio del procedimento di cui all'art. 6, commi 3, 5 e 6 dello Statuto. Della trasmissione degli atti viene data comunicazione all'interessato che ha facoltà, entro il termine indicato nella contestazione, che non può essere inferiore a quindici giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, di presentare memorie scritte al Consiglio di Gestione.

7. Nel caso in cui il Consiglio di Gestione non ravvisi nell'infrazione contestata gli estremi per l'esclusione, rimette gli atti al Comitato disciplinare per le determinazioni di sua competenza.

8. Nel caso in cui il Consiglio di Gestione ravvisi nell'infrazione accertata gli estremi per l'esclusione, delibera contestualmente anche con riferimento alla sanzione della penale. La notifica delle deliberazioni del Consiglio di Gestione è in ogni caso operata ai sensi dell'art. 6, comma 5 dello Statuto. Avverso le decisioni del Consiglio di Gestione è ammesso ricorso al Consiglio di sorveglianza ai sensi dell'art. 6, comma 6 dello Statuto.

Art. 15 – Efficacia delle sanzioni e loro pubblicità

1. I ricorsi contro l'irrogazione delle sanzioni della penale o della esclusione per giusta causa ne sospendono l'applicazione. Tuttavia, l'importo corrispondente alla penale irrogata è accantonato sino a quando la suddetta sanzione divenga definitiva. Le decisioni adottate dal Comitato disciplinare, dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di sorveglianza sono sempre motivate.

2. Salvo diversa disposizione dell'organo competente, la notizia dell'avvenuta irrogazione di una sanzione viene sempre comunicata in un'area riservata agli Associati e ai Mandanti, accessibile tramite il sito istituzionale della Società.

TITOLO II

Protezione delle opere e ripartizione dei diritti

CAPITOLO I – Norme generali

Sezione I – Modalità di esercizio della protezione delle opere

Art. 16 – Dichiarazione dell'opera

1. Salve le disposizioni speciali previste per le singole sezioni o divisioni, l'Associato o Mandante deve presentare alla Società, per ogni opera di cui ne affida la protezione, la relativa dichiarazione, redatta in conformità alle prescrizioni di cui al successivo art. 20.

2. La mancata accettazione in tutela dell'opera o la sua assegnazione a sezione diversa da quella per la quale è stata dichiarata, nonché l'accettazione con la qualificazione di un genere diverso da quello dichiarato, devono essere formalmente comunicate all'interessato a cura del Direttore Generale o del dirigente da questi delegato.

3. Avverso le comunicazioni di cui al comma che precede ed entro il termine di sessanta giorni dalla relativa ricezione il dichiarante può proporre reclamo al Consiglio di Gestione.

Art. 17 – Protezione delle opere

1. La Società esercita la protezione delle opere ad essa assegnate in tutela in particolare mediante:

a) la concessione, in nome proprio e per conto e nell'interesse degli aventi diritto, dei permessi di utilizzazione, nei quali sono indicate la misura del compenso e le modalità della concessione. La Società determina ed esige le eventuali penalità per inadempienze inerenti ai permessi;

b) la stipula, in nome proprio e per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di accordi generali con i soggetti tenuti al pagamento di diritti a compenso, per la definizione dei criteri e la determinazione della misura del corrispettivo dovuto per l'utilizzazione dell'opera;

c) la quantificazione e la percezione dei compensi;

d) la ripartizione dei proventi fra gli aventi diritto, sulla base delle relative dichiarazioni e dei criteri generali e particolari fissati per ciascuna sezione.

2. Ai sensi degli articoli 22, comma 1, lettera d) e 18, comma 7, dello Statuto, il Consiglio di Gestione stabilisce, su parere delle competenti Commissioni consultive, i criteri, generali e particolari, di ripartizione dei diritti e la misura dei compensi per l'utilizzazione delle opere, salvo quanto previsto dalle norme speciali per le singole sezioni.

3. Rientra nella competenza del Consiglio di Gestione, individuata ai sensi del comma che precede, la ripartizione dei compensi per la riproduzione privata ad uso personale tra le diverse sezioni, previo parere formulato da un apposito Comitato intersezionale e tenuto conto dell'utilizzazione dei vari repertori. Il predetto Comitato intersezionale è nominato dal Consiglio di Gestione e dura in carica fino alla data di cessazione, ai sensi dell'art. 19, comma 7, dello Statuto, del Consiglio di Gestione che lo ha nominato.

4. La Società non può concedere permessi a titolo gratuito per l'utilizzazione delle opere.

Art. 18 – Collocamento dell'opera

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 18bis, la concessione dei permessi di utilizzazione indicati all'art. 17 concorre con la concessione effettuata direttamente dall'Associato o Mandante ogniqualvolta questi abbia il diritto di collocamento dell'opera, secondo le norme di questo Regolamento. In tal caso, l'avente diritto è obbligato a dare tempestiva notizia alla Società dell'avvenuto collocamento, precisando tutte le condizioni al riguardo convenute.

2. Negli accordi relativi ad impegni dell'autore a fornire o a concedere ad un utilizzatore un'opera o più opere, in quanto tali accordi siano all'Associato o Mandante consentiti, devono esplicitamente essere richiamati gli obblighi derivanti all'avente diritto dallo Statuto e dal presente Regolamento, e in particolare gli obblighi di cui agli artt. 31, 57 e 70 del presente Regolamento.

3. La determinazione del compenso per la concessione del diritto di utilizzazione dell'opera tutelata è, comunque, di competenza della Società, anche quando effettuata direttamente dall'Associato o Mandante, salvo quanto è disposto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e relativo regolamento d'esecuzione, dallo Statuto e dal presente Regolamento per le diverse sezioni.

4. La Società non assume alcuna responsabilità per il rispetto degli accordi intercorsi direttamente tra gli aventi diritto e gli utilizzatori.

Art. 18bis – Licenze dirette per usi non commerciali

1. La concessione dei permessi di utilizzazione indicati dall'art. 17 è preclusa alla Società nel caso di concessione di licenza diretta per uso non commerciale da parte dell'Associato o Mandante.
2. Il Consiglio di Gestione stabilisce le condizioni e le modalità per l'esercizio della facoltà da parte dell'Associato o Mandante di concedere licenza diretta per uso non commerciale.
3. L'Associato o Mandante che intende concedere licenza diretta per uso non commerciale è obbligato a rispettare le condizioni e le modalità stabilite dal Consiglio di Gestione e a darne tempestiva notizia alla Società.

Art. 19 – Azioni a difesa dei diritti d'autore

1. La Società può promuovere azioni legali nei confronti degli utilizzatori o intervenire nelle procedure giudiziarie in difesa dei diritti d'autore dell'Associato e del Mandante ed, in particolare, per quelle previste agli artt. 156 e seguenti della legge 22 aprile 1941 n. 633, e relativo regolamento di esecuzione.

Sezione II – Dichiarazione delle opere

Art. 20 – Bollettino di dichiarazione

1. L'opera, anche tenuto conto di quanto previsto dal successivo art. 22, è dichiarata alla Società con apposito bollettino il cui schema, distinto per ciascuna sezione, è approvato dal Consiglio di Gestione.
2. Salve le disposizioni speciali per le singole sezioni, il bollettino di dichiarazione deve:
 - a) precisare i dati identificativi dell'opera la cui protezione è affidata alla Società e di tutti i relativi aventi diritto;
 - b) indicare il genere dell'opera e – se del caso – la durata, secondo la nomenclatura e le prescrizioni stabilite con delibera del Consiglio di Gestione;
 - c) indicare, con le modalità stabilite, lo schema di ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto;
 - d) essere datato e sottoscritto da tutti gli Associati e Mandanti che figurano nel bollettino stesso come interessati alla ripartizione;
 - e) recare, infine, la dichiarazione che le indicazioni e i dati contenuti nel bollettino corrispondono a verità, assumendosene il dichiarante la piena ed esclusiva responsabilità.
3. Per le opere composte da testo letterario e musica deve essere dichiarata anche la parte musicale in quanto originale.

4. Se si tratta di elaborazioni, quali traduzione, riduzione, rifacimento o, comunque, di opera derivata da un'altra, i dati richiesti al comma 2, lett. a) devono essere indicati anche per l'opera originaria.
5. Nei casi contemplati dall'art. 18, comma 2 del presente Regolamento, il bollettino deve contenere la dichiarazione che negli accordi con l'utilizzatore è stata inserita la clausola relativa all'obbligo previsto dall'articolo stesso.
6. I bollettini non verranno accettati qualora, in base ad accertamenti, la Società non ritenga di poter riconoscere agli aventi diritto la qualifica in essi dichiarata.
7. Ove il bollettino presenti irregolarità, la dichiarazione non ha effetto sino all'avvenuta regolarizzazione. Per le somme giacenti presso la Società, maturate da opere il cui bollettino sia in attesa di regolarizzazione, si applicano i termini di prescrizione previsti dal codice civile.

Art. 21 – Deposito degli esemplari delle opere a fini di intermediazione dei diritti di utilizzazione economica

1. Il bollettino di dichiarazione deve essere accompagnato da un esemplare dell'opera dichiarata, con le modalità e salve le eccezioni stabilite per le singole sezioni.
2. Per le elaborazioni di opere preesistenti di pubblico dominio, di competenza delle sezioni Musica, DOR e Lirica, deve essere depositata adeguata documentazione tecnica riguardante l'opera preesistente e una relazione tecnica dell'elaboratore circa il suo apporto creativo.
3. Qualora apporti modificazioni ad una sua opera già dichiarata, il dichiarante dovrà presentare un esemplare modificato.
4. Gli esemplari delle opere depositati nei termini dei precedenti commi restano acquisiti alla Società che non assume alcuna responsabilità quanto alla loro conservazione e può rilasciarne copia a richiesta dell'Associato o Mandante dietro pagamento dei diritti amministrativi di procedura previsti.
5. Il deposito dell'esemplare è richiesto al fine di espletare le attività di intermediazione dei diritti di utilizzazione economica e non di fornire i servizi di tutela dell'inedito di cui all'articolo 67 comma 1 lettera b.

Art. 22 – Dichiarazione e deposito per via telematica

1. Il deposito dei bollettini di dichiarazione e degli esemplari delle opere può avvenire anche tramite via telematica con idonei protocolli di sicurezza, nel rispetto delle vigenti norme in materia e delle procedure informatiche predisposte dalla Società.

Art. 23 – Quote minime riservate agli autori

1. In conformità al disposto dell'art. 180, comma 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dell'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione, non sono accettate dalla Società dichiarazioni di opere per le cui pubbliche utilizzazioni non sia, nel bollettino di dichiarazione, indicata la quota parte dei proventi riservata all'autore o agli autori.
2. Tale quota parte non può essere inferiore a quella stabilita per i vari casi con delibera adottata dal Consiglio di Gestione pubblicata ai sensi dell'art. 93 del presente Regolamento.

Art. 24 – Prova dei diritti dichiarati

1. La Società ha facoltà di richiedere la dimostrazione dei diritti dichiarati. Della relativa documentazione la Società può anche esigere copia legale.
2. In particolare, se la dichiarazione concerne diritti su opere che sono state o devono considerarsi, comunque, già dichiarate alla Società, questa può richiedere che la dichiarazione stessa sia accompagnata da documentazione che valga a provare il consenso del primo dichiarante.
3. La Società non assume alcuna responsabilità per i controlli indicati nei precedenti commi.

Art. 25 – Divieti

Per effetto della protezione assunta dalla Società è vietato all'Associato, quanto al territorio ed ai diritti per i quali la Società ha competenza in relazione al mandato esclusivo conferitole, di:

- a) rilasciare direttamente permessi di utilizzazione, anche se a titolo gratuito, fatta eccezione per gli usi non commerciali disciplinati dall'art. 18bis;
- b) percepire direttamente, in tutto o in parte, i compensi previsti dalla Società in corrispettivo delle utilizzazioni consentite o avvenute, oppure di rinunziarvi, oppure di ridurne l'ammontare.

Sezione III – Rapporti con società di autori o enti stranieri

Art. 26 – Rapporti con società di autori o enti stranieri

1. Nel caso di protezione delle opere esercitata in base ad accordi stipulati fra la Società e società di autori o enti stranieri, il rapporto giuridico si stabilisce unicamente tra le società contraenti.
2. Degli accordi di rappresentanza o protezione conclusi dalla Società è data notizia ai sensi dell'art. 93 del presente Regolamento con l'indicazione delle eventuali condizioni e limitazioni cui la protezione è soggetta.

Sezione IV – Cessioni di diritti o di proventi

Art. 27 – Cessioni di diritti

1. La cessione di diritti su una o più opere la cui protezione è affidata alla Società deve essere notificata dal cedente alla Società mediante comunicazione scritta con avviso di ricevimento.
2. Qualora il cessionario non intenda avvalersi della protezione della Società, l'amministrazione dei diritti ceduti prosegue fino alla prima scadenza annuale del mandato conferito dal cedente alla Società.

3. La Società si riserva di far valere la compensazione nei confronti dei cessionari dei diritti in presenza di posizioni debitorie del cedente nei confronti della Società, per mancato pagamento di contributi annui oppure a seguito della avvenuta erogazione di anticipi o acconti non ancora recuperati o per qualunque altra esposizione del cedente, fino a quando tale posizione debitoria non sia estinta.

4. Sono fatte salve, in materia di cessione di diritti, le particolari disposizioni di questo Regolamento per le varie sezioni.

Art. 28 – Cessioni di proventi

1. Salvo quanto stabilito da disposizioni particolari per le varie sezioni, la cessione di proventi derivanti da diritti soggetti alla protezione o da compensi amministrati dalla Società deve essere notificata dal cedente alla Società mediante comunicazione scritta con avviso di ricevimento.

2. L'efficacia di tale cessione è subordinata alla espressa accettazione da parte della Società, la quale ha facoltà di accettarla purché l'ammontare della cessione sia determinato in somma fissa e in misura non superiore ai due terzi degli importi di volta in volta maturati al netto delle somme dovute alla Società. I proventi maturati sono comunque corrisposti dalla Società al cessionario all'atto dei periodici pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 77.

3. La Società ha facoltà di accettare dall'Associato o Mandante l'incarico di corrispondere ad associazioni di categoria, a titolo di quota associativa, una parte dei proventi di spettanza dell'avente diritto stesso, anche se determinata in percentuale e purché riferita alla totalità dei proventi medesimi; sull'accettazione dell'incarico e sulle relative condizioni e limitazioni decide il Direttore Generale.

4. Le liquidazioni al cessionario sono effettuate sulla base dei proventi del cedente al netto delle trattenute per crediti della Società, ai sensi dell'art. 77, comma 5.

CAPO II – Norme speciali per la Divisione Musica

Sezione I – Opere e diritti

Art. 29 – Diritti di sincronizzazione

1. Fermo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, dello Statuto e dall'art. 3 comma 1 (x) del presente Regolamento, la Società esercita, su specifico mandato, il servizio di intermediazione dei diritti di sincronizzazione e dei relativi diritti esclusivi sui fonogrammi.

Art. 30 – Identificazione e localizzazione degli aventi diritto

1. La Società rispetta le previsioni di cui agli articoli 18 e 19 del D.lgs. 35/2017, anche attraverso l'adozione di idonee misure approvate dal Consiglio di Gestione.

Art. 31 – Riserve sul collocamento delle opere

1. Limitatamente alla prima riproduzione delle opere su supporti fonovideografici e delle corrispondenti versioni digitali "on line" aventi contenuto musicale e destinati alla distribuzione al pubblico per l'uso privato, l'Associato o Mandante ha facoltà di scelta dell'utilizzatore per un periodo non superiore a sei mesi dalla notifica alla Società, con comunicazione con avviso di ricevimento, dell'intenzione di avvalersi di tale facoltà.

Sezione II – Dichiarazione delle opere

Art. 32 – Bollettino di dichiarazione

1. Il bollettino di dichiarazione previsto dall'art. 20 deve essere compilato per ogni singola opera.
2. Dovrà essere dichiarata su un unico bollettino, ove saranno specificatamente indicati il titolo dell'opera nonché i titoli dei vari brani, l'opera comprendente vari brani staccati (opera lirica, operetta, commedia musicale, opera sinfonica o da camera in più tempi, suite, musiche di scena, ecc.).
3. Dovrà essere dichiarata su un unico bollettino la musica composta espressamente per commentare un determinato film sonoro ad eccezione di quei brani destinati anche ad autonome utilizzazioni.
4. Dovranno essere dichiarate con separati bollettini, quelle composizioni che, tratte successivamente dal commento di un determinato film sonoro, siano destinate ad autonome utilizzazioni; tali ultimi bollettini non avranno rilevanza per la ripartizione dei diritti musicali del film di che trattasi.
5. Il Direttore Generale o il dirigente da questi delegato possono rifiutare l'accettazione o disconoscere con atto successivo la validità di quei bollettini di dichiarazione sui quali siano indicati dati difformi da quelli contenuti negli esemplari dell'opera depositati ai sensi dell'art. 33 o comunque in circolazione.
6. Il bollettino di dichiarazione dell'opera sarà accettato anche qualora gli aventi diritto dell'opera non siano tutti rappresentati dalla Società.
7. All'atto dell'iscrizione alla Società da parte di aventi diritto in precedenza aderenti a società di autori o enti stranieri con cui la Società abbia rapporti di rappresentanza non è richiesto il deposito del bollettino di dichiarazione per le opere già depositate presso dette società o enti stranieri. La SIAE provvederà a richiedere direttamente alle menzionate società o enti il dettaglio delle opere a loro dichiarate.
8. Analoga esenzione del deposito del bollettino è prevista altresì in caso di editore già Associato o Mandante che acquisti, in qualità di editore originale, un catalogo editoriale già depositato presso SIAE oppure presso società di autori o enti stranieri con cui la Società abbia rapporti di rappresentanza.
9. Non è necessario effettuare un nuovo deposito anche in caso di trasferimento di titolarità di catalogo editoriale in sub-edizione per le opere già depositate in SIAE da precedente subeditore.

10. Le esenzioni di cui ai precedenti commi 7, 8 e 9 non si applicano nei casi in cui siano state apportate modifiche o variazione ai dati delle opere.

11. Sono in ogni caso accettate in tutela le opere che comunque debbano intendersi già affidate alla protezione della Società per effetto dei rapporti di rappresentanza o protezione con società di autori o enti stranieri.

12. Qualora il bollettino di dichiarazione risultasse mancante di dati o documenti obbligatori all'accettazione del deposito, ovvero se i dati inseriti non fossero conformi al presente Regolamento Generale o alle disposizioni specifiche inerenti la compilazione del bollettino di dichiarazione, tali depositi verranno posti in stato irregolare. Dell'irregolarità dei depositi verrà data apposita informativa agli aventi diritto tramite i sistemi on line.

Gli aventi diritto potranno regolarizzare tali depositi entro i 18 mesi successivi al semestre di dichiarazione, termine oltre il quale i depositi non regolarizzati verranno annullati.

Art. 33 – Deposito dell'esemplare dell'opera

1. Al bollettino di dichiarazione deve essere allegato, a fini di deposito, un esemplare dell'opera completo almeno della linea melodica della parte musicale e dell'eventuale testo letterario.

2. Qualora indicate sull'esemplare, le informazioni circa la paternità dell'opera (aventi diritto) non devono riportare nominativi che non siano presenti anche sul relativo bollettino di dichiarazione

3. I depositanti si assumono la piena responsabilità in merito al contenuto e ai dati indicati sull'esemplare presentato.

4. Per i depositi è accettata la registrazione audio per tutti i generi ad eccezione delle elaborazioni da pubblico dominio e delle opere di genere serio, per le quali è necessario il deposito della partitura comprensiva di eventuale testo.

5. Non è richiesto il deposito dell'esemplare per le opere di origine straniera rappresentate per l'Italia da editori Associati o Mandanti, con eccezione delle opere che presentino un adattamento italiano del testo letterario, limitatamente all'adattamento stesso. Non è ugualmente richiesto il deposito dell'esemplare nel caso di opere già depositate, incluse quelle di Associati o Mandanti precedentemente iscritti a società di autori o enti stranieri con cui la Società abbia rapporti di rappresentanza, purché già depositate presso dette società o enti.

6. Analoga esenzione è prevista anche in caso di acquisizione di un catalogo editoriale, già depositato presso SIAE oppure presso società di autori o enti stranieri con cui la Società abbia rapporti di rappresentanza, da parte di un Associato o Mandante SIAE in qualità di editore originale.

7. Le esenzioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 non si applicano nei casi in cui siano state apportate modifiche o variazioni alle opere.

Art. 34 – Riserva sull'accettazione del titolo dell'opera.

1. La Società si riserva di verificare che i bollettini di dichiarazione delle opere non abbiano titoli che possano generare ogni tipo di confusione, anche potenziale, con opere accettate in tutela, ivi compresi i bollettini di dichiarazioni di nuove opere con titolo identico a quello di opere già tutelate, qualora il cognome e/o lo pseudonimo di almeno uno dei compositori delle opere preesistenti sia identico a quello anche di uno solo dei compositori delle opere successive.

2. Qualora, in esito ai controlli, contestuali o successivi al deposito, si accerti la presenza di bollettini di dichiarazioni aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 1, la Società si riserva la facoltà di: a) richiedere la modifica dei

titoli, assegnando un termine. Qualora l'iscritto non provveda entro il termine perentorio indicatogli, la Società cesserà l'amministrazione dell'opera, senza ulteriori comunicazioni; b) cessare fin da subito l'amministrazione dell'opera, nei casi di maggiore irregolarità riscontrata di cui all'art. 34-bis.

3. La Società, anche ai sensi degli articoli 77, comma 5, e 83 del Regolamento Generale e salva l'applicazione di sanzioni disciplinari, nell'ipotesi di liquidazione di proventi non dovuti a causa dell'utilizzazione dell'opera con titolo confusorio, ha diritto, fino a completo soddisfo delle proprie ragioni, di trattenere sul conto degli Associati e Mandanti le somme di cui si renderà creditrice ovvero a richiedere ai diretti interessati il pagamento di quanto indebitamente percepito, a seguito di eseguiti controlli, secondo e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge.

Art. 34-bis – Maggiore irregolarità riscontrata per deposito di opere confusorie.

1. Ferma restando l'applicazione di quanto previsto nell'articolo 34, potranno essere effettuate verifiche, a tutela dell'intera base associativa, sull'intero repertorio musicale ovvero per repertori con un numero di opere superiore a 500, analizzando un campione significativo di 500 opere. Qualora, in esito a controlli effettuati: a) si accerti la presenza di titoli che possano generare confusione con opere accettate in tutela, la Società cesserà da subito l'amministrazione delle opere con titolo confusorio; b) si accerti la presenza di una percentuale pari o superiore al 5% (ovvero un numero almeno pari a 10) di titoli che possano generare confusione con opere tutelate, la Società cesserà fin da subito l'amministrazione delle opere con titolo confusorio riservandosi, inoltre, la facoltà di notificare all'interessato l'avvio del procedimento disciplinare; c) indipendentemente dal numero di opere confusorie accertate, si riscontri una recidività nella condotta idonea alla distorsione della corretta attribuzione di proventi, la Società applicherà in ogni caso quanto disposto nella lettera b).

2. Nelle more degli esiti degli accertamenti effettuati di cui al precedente comma 1, la Società si riserva la possibilità di sospendere la liquidazione del conto, come previsto dall'articolo 78, comma 1, del presente Regolamento.

Sezione III – Ripartizione dei proventi

Art. 35 – Opere straniere

1. In deroga a quanto previsto dal precedente art. 5, comma 4, per le opere di origine straniera assegnate in tutela alla sezione Musica per il territorio italiano da parte di sub editori Associati o Mandanti, saranno riconosciuti a tali Associati o Mandanti, previa esibizione di idonea documentazione attestante la decorrenza della titolarità del diritto, eventuali proventi che risultino incassati e non liquidati anche per utilizzazioni anteriori alla data di dichiarazione dell'opera e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla data della dichiarazione stessa.

Art. 36 – Opere presenti nelle medesime programmazioni musicali. Eccezioni.

1. Qualora le opere musicali di un medesimo autore o compositore superino la quinta parte del programma o le opere musicali pubblicate da un medesimo editore ne superino la metà, non saranno ripartite all'autore o all'editore le quote derivanti da esecuzioni eccedenti i predetti limiti.

2. Analogamente a quanto previsto al comma che precede, non saranno ripartite all'autore o all'editore le quote derivanti da esecuzioni relative a programmi nei quali figurino più di una decima parte di opere musicali di Associati o Mandanti che siano cointeressati a qualsiasi titolo nelle esecuzioni cui detti programmi si riferiscono, come per esempio artisti esecutori, interpreti, direttori d'orchestra, orchestrali, impresari, organizzatori o dipendenti o collaboratori di impresari o di organizzatori.

In tali casi l'Associato o Mandante deve indicare sul programma, qualora ne sia il firmatario, la sua qualità di esecutore, impresario, organizzatore o dipendente o collaboratore degli stessi.

3. È fatta eccezione per le esecuzioni:

a) effettuate in spettacoli drammatici o riviste, in concerti, in film sonori o da complessi bandistici e corali, oppure in spettacoli organizzati esclusivamente per audizione delle opere di un solo compositore o pubblicate da un solo editore, oppure cantate o eseguite da artisti autori in spettacoli di arte varia, anche se questi ultimi abbiano luogo in unione a spettacoli cinematografici;

b) effettuate in radiofonia o in televisione. Sono escluse da tale eccezione le musiche di sottofondo e complementari, utilizzate nelle trasmissioni di ogni rete di ciascuna emittente radiofonica e televisiva a diffusione nazionale. In questo caso non saranno ripartite allo stesso autore o compositore le opere che superino la percentuale di un quinto e all'editore le opere che superino la percentuale dei due quinti, avuto riguardo alla durata delle trasmissioni di ogni rete nel semestre di riferimento.

4. Sull'interpretazione e applicazione delle norme contenute nel presente articolo decide il Direttore Generale; avverso la decisione del Direttore Generale è ammesso reclamo, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, al Consiglio di Gestione.

Art. 37 – Norme di compilazione e consegna dei programmi musicali

1. Con delibera del Consiglio di Gestione possono essere prescritte norme in materia di compilazione e consegna alla Società, da parte degli utilizzatori, dei programmi delle esecuzioni musicali delle opere assegnate alla sezione.

Art. 38 — Irregolarità o inesattezze nei programmi musicali.

1. Qualora siano accertate irregolarità nei programmi musicali comprese tra il 20% e il 40% della programmazione, sono esclusi dalle operazioni di ripartizione tutti i programmi musicali interessati dalla liquidazione in corso relativi a tutte le esecuzioni effettuate dal medesimo complesso, o dal singolo esecutore o dal direttore delle esecuzioni; se le irregolarità accertate sono superiori al 40% della programmazione, sono esclusi anche tutti i programmi interessati dalla liquidazione successiva.

2. Qualora al primo accertamento — a carico del medesimo complesso, direttore delle esecuzioni o singolo esecutore — segua nell'arco del successivo triennio un ulteriore accertamento di irregolarità di programmazione in misura compresa tra il 20% e il 40%, sono esclusi dalle operazioni di ripartizione tutti i programmi musicali, relativi a tutte le

esecuzioni effettuate dal predetto complesso, singolo esecutore o direttore delle esecuzioni, interessati dalla liquidazione in corso e da quella successiva. Se le irregolarità accertate sono superiori al 40% della programmazione, sono esclusi anche tutti i programmi interessati dalla liquidazione in corso e dalle due liquidazioni successive.

3. Nei casi in cui l'esclusione dei programmi sia stata operata ai sensi dei precedenti commi, 1 e 2, ogni ulteriore accertamento - a carico del medesimo complesso, direttore delle esecuzioni o singolo esecutore - di irregolarità di programmazione darà luogo all'esclusione dalle operazioni di ripartizione di tutti i programmi musicali, relativi a tutte le esecuzioni effettuate dal medesimo complesso, singolo esecutore o direttore delle esecuzioni, interessati dalla liquidazione in corso e dalle quattro liquidazioni successive.

4 Salvo quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3, qualora nel corso di un semestre, a partire dal primo accertamento, siano state accertate irregolarità in misura superiore al 40 % della programmazione in almeno tre accertamenti riguardanti eventi realizzati da uno stesso organizzatore, sono esclusi dalle operazioni di ripartizione tutti i programmi relativi a tutti gli eventi organizzati dal suddetto organizzatore, interessati dalla liquidazione in corso.

5. Sono altresì esclusi dalle operazioni di ripartizione i programmi musicali che non contengono precisa indicazione delle effettive generalità dei direttori dell'esecuzione.

6. Tutti i programmi musicali oggetto di esclusione totale o parziale, di cui ai commi precedenti saranno pubblicati, con indicazione del numero del programma e della data dell'evento, sul sito SIAE alla voce "Programmi musicali esclusi".

7. È data facoltà al Direttore Generale di sospendere o di escludere totalmente o parzialmente dalle operazioni di ripartizione:

a) quei programmi per i quali sussistano gravi indizi di non veridicità o di irregolarità.

b) quelle utilizzazioni di opere che siano risultate, a seguito di accertamenti, ripetutamente elencate nei programmi musicali senza essere state effettivamente eseguite;

c) quelle utilizzazioni di opere appartenenti al repertorio di Associati o Mandanti che siano risultate confusorie ai sensi degli artt.34 e 34-bis del presente Regolamento;

d) quelle utilizzazioni di opere appartenenti al repertorio di Associati o Mandanti coinvolti nelle irregolarità descritte ai precedenti punti.

È data, inoltre, facoltà al Direttore Generale di annullare, successivamente alle operazioni di ripartizione, quei programmi per i quali sussistano gravi indizi di non veridicità o di irregolarità.

8. Degli atti e provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente è data comunicazione agli Associati e Mandanti responsabili delle irregolarità, mediante raccomandata a.r. all'indirizzo dichiarato o secondo altre modalità previste dallo Statuto sociale. In caso di esclusione, totale o parziale, del programma dalle operazioni di ripartizione, ne è data altresì notizia ai sensi del precedente comma 6. Avverso i citati atti e provvedimenti gli Associati e i Mandanti possono presentare reclamo al Consiglio di Gestione entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

Art. 39 – Ripartizione dei proventi

1. Le somme che, in esito all'applicazione dei criteri generali e particolari di ripartizione di cui all'art. 17, comma 2, del presente Regolamento, risultano attribuite alle singole opere, sono ripartite agli Associati e Mandanti in base ai relativi bollettini di dichiarazione accettati dalla Società.
2. L'Associato o Mandante concorre alla ripartizione limitatamente alle categorie e alle qualifiche delle quali abbia ottenuto il riconoscimento ai sensi del precedente art. 5.

Art. 40 – Cessione di diritti

1. La Società non dà corso alle cessioni di diritti relative ad opere assegnate o diritti amministrati che decorrano od abbiano effetti in relazione a periodi non compatibili con le scadenze periodiche delle ripartizioni effettuate per la sezione.
2. E' esclusa la cedibilità dei diritti a favore di coloro che provvedono direttamente o anche indirettamente, mediante società o enti collegati, a pubbliche esecuzioni musicali, compresi gli enti di radiodiffusione e di televisione.

Art. 41 – Cessione di proventi

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 28, la cessione di proventi derivanti da opere assegnate alla sezione può essere accettata soltanto se effettuata sull'intero repertorio dichiarato dall'Associato o Mandante.

Sezione IV – Obblighi degli Associati e dei Mandanti le cui opere sono assegnate alla Divisione

Art. 42 – Firma del programma musicale – Accaparramento e distorsione delle pubbliche esecuzioni

1. Il programma musicale da consegnare alla Società per l'esecuzione di opere musicali deve essere firmato dal direttore delle esecuzioni, con indicazione precisa delle sue generalità e del codice fiscale. Nel programma musicale deve inoltre essere specificata la partecipazione alle esecuzioni o alla organizzazione delle stesse di eventuali Associati o Mandanti, con l'indicazione delle generalità e del codice fiscale.
2. Salvo quanto stabilito al comma 6 dell'art. 38, l'inosservanza degli obblighi previsti al comma precedente costituisce scorretto comportamento ed assume maggiore gravità qualora nel programma risultino elencate opere alle quali il direttore delle esecuzioni ovvero l'Associato o il Mandante siano interessati.
3. Costituisce altresì scorretto comportamento la condotta dell'Associato o del Mandante che:
 - a) compia atti, diretti o indiretti, che abbiano come finalità l'accaparramento totale o parziale della programmazione, specie attraverso accordi intesi ad ottenere la preferenza nell'esecuzione dell'opera dell'Associato o Mandante medesimo o alla quale egli sia comunque interessato;
 - b) alteri, direttamente o valendosi dell'opera di terzi, il normale svolgimento delle pubbliche esecuzioni con artifici non conformi ai principi della particolare correttezza professionale che deve esistere da parte di Associati e Mandanti della

Società, finalizzati a indurre gli esecutori ad eseguire determinate opere musicali (per esempio: compensi, premi o doni premio, partecipazione diretta o indiretta dell'esecutore ai proventi dei diritti di esecuzione, ecc.).

Art. 43 – Sonorizzazione o sincronizzazione delle opere cinematografiche e assimilate

1. Gli Associati o Mandanti che sono produttori o cessionari di diritti di utilizzazione economica su opere cinematografiche e assimilate, anche se prodotte per la televisione, o che ne hanno diretto o, comunque, curato la sonorizzazione o sincronizzazione, hanno l'obbligo di:

a) depositare il programma musicale redatto sull'apposito modulo predisposto dalla Società;

b) consentire ad incaricati della Società, su domanda di questa e con le modalità da essa indicate, di visionare l'opera cinematografica od assimilata. Ove si tratti di opere risonorizzate, la Società può chiedere di visionare anche la produzione originale.

2. Il deposito del programma può essere effettuato anche dall'Associato o Mandante che comunque vi abbia interesse. In tal caso questi ha anche l'obbligo di cui al comma 1, lett. b).

3. Senza pregiudizio dell'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, la Società ha facoltà di sospendere la ripartizione dei proventi derivanti dall'utilizzazione di un'opera cinematografica od assimilata fino a quando non le sia stata data la possibilità di far visionare l'opera dai propri incaricati ai sensi del comma 1 lett. b) e comunque di verificare la veridicità del programma consegnato.

CAPO III – Norme speciali per la sezione Cinema

Sezione I – Opere e diritti

Art. 44 – Protezione delle opere

1. La protezione delle opere assegnate alla sezione Cinema è esercitata, in relazione ai diritti previsti dall'art. 3, comma 2, del presente Regolamento, con riferimento ai compensi riconosciuti in favore degli autori ed adattatori di opere cinematografiche ed assimilate.

2. Agli autori potrà essere richiesta, per le opere di produzione o di coproduzione italiana, l'apposizione di particolari clausole nei contratti di cessione dei diritti per la realizzazione dell'opera, che consentano alla Società la gestione di uno o più diritti all'estero.

3. Qualora la tutela abbia per oggetto la percezione di compensi derivanti da rapporti contrattuali tra autori e produttori, o la concessione, per conto e nell'interesse degli autori, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica delle opere assegnate alla sezione, l'esercizio della tutela comporta, in deroga all'art. 3 del presente Regolamento, il conferimento di specifico mandato.

4. Per i produttori o concessionari di opere cinematografiche o assimilate può formare oggetto del rapporto associativo il conferimento di mandato per lo svolgimento dei servizi in materia di diritto d'autore, di cui all'art. 45, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 45 – Altri compiti

1. Alla Società è affidata l'esecuzione di ogni servizio in materia di opere cinematografiche e assimilate, conferitole dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, dallo Stato o da enti pubblici o privati.

2. Assumono natura di servizio, affidato alla Società mediante specifico mandato, l'attività di incasso o di controllo dei diritti di noleggio spettanti al produttore cinematografico e al distributore o altro concessionario dei diritti, come pure altre forme di percezione di proventi o di controllo delle utilizzazioni per modalità di sfruttamento economico dell'opera diverse da quella cinematografica.

Sezione II – Requisiti per la costituzione del rapporto associativo e di mandato

Art. 46 – Accertamento delle categorie e qualifiche dichiarate

1. Agli effetti dell'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti all'art. 2 del presente Regolamento, la domanda di adesione deve essere corredata dell'indicazione degli estremi della prima pubblicazione dell'opera, rappresentata dalla prima forma di esercizio, compiuta dal titolare del diritto, di uno dei diritti di utilizzazione indicati nell'art. 3, comma 2, del presente Regolamento.

2. Nell'ambito della categoria autori, ai soli effetti dell'amministrazione dei diritti, sono individuate le seguenti qualifiche:

a) autore di opera cinematografica o assimilata, che comprende l'autore del soggetto, della sceneggiatura e il direttore artistico (regista);

b) autore dell'adattamento della versione italiana di opera cinematografica o assimilata originariamente espressa in lingua straniera. Nella nozione di adattamento rientra anche la componente di traduzione da una lingua all'altra. La traduzione mediante sottotitolaggio, sempre che costituisca elaborazione di carattere creativo, rappresenta autonomo titolo di associazione, ferme restando le previsioni e gli adempimenti dettati dall'art. 48 del presente Regolamento.

3. In caso di apporti autorali di adattamento, il bollettino di dichiarazione dell'opera deve essere accompagnato dalla documentazione indicata nell'art. 48 del presente Regolamento.

Sezione III – Dichiarazione delle opere. Ripartizione dei proventi. Obblighi degli Associati e dei Mandanti le cui opere sono assegnate alla sezione

Art. 47 – Dichiarazione delle opere. Norme generali

1. Ferme le disposizioni di cui all'art. 20, si applicano alla dichiarazione delle opere assegnate alla sezione Cinema le seguenti specifiche previsioni:

a) la dichiarazione dell'opera a mezzo bollettino deve essere obbligatoriamente effettuata per le opere assimilate alle opere cinematografiche e, per la parte di contributo resa dall'adattatore della versione in lingua italiana, anche per le opere cinematografiche;

b) per le opere cinematografiche iscritte nel pubblico registro cinematografico recante, con valore di presunzione legale di paternità, l'indicazione dei coautori con i rispettivi apporti autorali, non è richiesta la presentazione del bollettino di dichiarazione;

c) per le opere cinematografiche iscritte nel pubblico registro cinematografico, realizzate sotto il vigore della legislazione in materia di cinematografia antecedente alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, i nominativi dei coautori, con i rispettivi apporti autorali, sono desunti dalla Società, ai fini della ripartizione dei compensi, da fonti specializzate, salva diversa indicazione da parte degli autori o dei loro eredi, da fornire a mezzo bollettino di dichiarazione;

d) per ogni opera dichiarata devono essere indicati tutti gli autori dei contributi di soggetto, sceneggiatura e direzione artistica (regia) risultanti dai titoli di testa o di coda dell'opera, ivi inclusi, per le opere straniere o in coproduzione con l'estero o comunque realizzate con il contributo di autori di differenti nazionalità, i nominativi di tali autori;

e) per ogni opera dichiarata deve essere redatto un bollettino di dichiarazione. Se si tratta di opere in più episodi o puntate, vanno redatti tanti bollettini di dichiarazione quanti sono le puntate o gli episodi, fatta salva la facoltà di rendere con un unico bollettino la dichiarazione di puntate o episodi riferiti agli stessi autori per i quali vi sia completa identità dei coautori e dei contributi autorali recati;

f) il bollettino di dichiarazione deve essere sottoscritto da tutti i coautori Associati o Mandanti.

Art. 48 – Dichiarazione delle opere. Norme particolari per gli adattatori

1. La dichiarazione del contributo di adattamento in lingua italiana dei dialoghi di opere espresse originariamente in lingua straniera deve essere resa, nel caso di coautori dell'elaborazione, congiuntamente.

2. Ai fini dell'accettazione in tutela dell'opera, l'adattamento dell'opera cinematografica o assimilata, espressa originariamente in lingua straniera, deve riguardare l'insieme dei dialoghi dell'opera, con esclusione di elaborazioni di singole parti.

3. Non è accettata, salvo che l'opera sia stata fissata originariamente in lingua straniera, la dichiarazione relativa all'adattamento di opere di produzione o coproduzione italiana, i cui sceneggiatori siano in tutto o in parte autori italiani.

4. La dichiarazione del contributo di cui al precedente art. 46, comma 3, lett. b) deve essere resa sulla base dei titoli di coda dell'opera.

5. Nel caso in cui la paternità del contributo non risulti nei titoli di coda dell'opera, la dichiarazione deve essere corredata da documentazione di natura contrattuale e fiscale comprovante la qualifica dichiarata e la prestazione specificatamente resa con riferimento all'opera oggetto di dichiarazione. E', comunque, facoltà della Società richiedere copia della citata documentazione in tutti i casi in cui il contributo di adattamento sia oggetto di dichiarazione da parte di soggetti diversi.

Art. 49 – Dichiarazione delle opere. Norme particolari per gli autori

1. Ai fini della dichiarazione dell'opera cinematografica o assimilata, la presenza nei titoli di testa o di coda:

- a) dell'autore della riduzione o adattamento da opera letteraria edita, attribuisce all'autore del contributo la qualifica di autore del soggetto;
- b) dell'attività di collaborazione o supervisione alla sceneggiatura, non comporta il riconoscimento della qualifica di co-sceneggiatore;
- c) della separata menzione, per le opere seriali – nell'ambito del contributo relativo al soggetto – dell'autore del soggetto di serie e/o dell'autore dell'adattamento del soggetto di serie e dell'autore del soggetto di puntata, attribuisce all'autore del relativo contributo la facoltà di figurare nel bollettino con la specifica qualifica;
- d) della locuzione "da un'idea di", non configura, mancando la concreta espressione creativa, una forma di partecipazione alla creazione dell'opera, come pure la presenza di altri apporti o figure professionali non direttamente riconducibili ai coautori indicati nella legge sul diritto d'autore.

2. Quanto previsto dall'art. 44, comma 2 del presente Regolamento deve comunque risultare:

- a) per le opere soggette a dichiarazione, all'atto della presentazione del bollettino di dichiarazione;
- b) per le opere indicate all'art. 47, lett. b), all'atto della stipula del contratto e, comunque, in tempo utile perché la Società possa effettuare la rivendicazione dei diritti.

Art. 50 – Deposito dell'esemplare dell'opera

- 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 21, non è richiesto, in allegato al bollettino di dichiarazione, il deposito di un esemplare dell'opera dichiarata.
- 2. È tuttavia in facoltà della Società chiedere l'esibizione di un esemplare dell'opera, anche allo scopo dell'accertamento del genere dell'opera ai fini dell'accettazione in tutela, ed esigere, in via generale, copia, anche legale, dei documenti comprovanti la veridicità della dichiarazione resa tramite bollettino.

Art. 51 – Pseudonimo e nome d'arte

- 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del presente Regolamento, all'autore possono essere riconosciuti più pseudonimi o nomi d'arte, purché riconosciuti prima della dichiarazione dell'opera.

Art. 52 – Ripartizione dei proventi tra i coautori dell'opera

1. È in facoltà degli autori concordare, in sede di dichiarazione dell'opera, lo schema di ripartizione dei proventi che dovrà:

a) indicare tutti gli autori dell'opera che hanno fornito contributi di soggetto, sceneggiatura e regia e assegnare a ciascun autore per ciascun contributo, quote percentuali, rispettando il rapporto tra la quota minima e la quota massima stabilito con delibera del Consiglio di Gestione;

b) risultare sottoscritto congiuntamente da tutti gli aventi diritto, compresi coloro che al momento della dichiarazione non abbiano ancora aderito o conferito mandato alla Società;

c) risultare notificato alla Società in tempo utile prima dell'avvio delle operazioni di ripartizione.

2. Per le opere per le quali gli autori non abbiano notificato il piano di riparto convenzionale troverà automatica applicazione lo schema generale adottato con delibera del Consiglio di Gestione. Gli schemi di riparto convenzionali relativi ad opere che sono state oggetto di precedenti ripartizioni hanno effetto a partire dalla prima ripartizione successiva utile.

3. Ai fini della attribuzione del compenso riservato all'autore dell'elaborazione dei dialoghi originariamente espressi in lingua straniera, la quota assegnata al contributo, in presenza di coautori, è ripartita in parti eguali. E' tuttavia in facoltà degli autori concordare in sede di dichiarazione dell'opera lo schema di ripartizione dei proventi, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.

4. La Società pone in essere le attività di individuazione e localizzazione degli aventi diritto rispettando le previsioni di cui agli articoli 18 e 19 del D.lgs. 35/2017, anche attraverso l'adozione di idonee misure approvate dal Consiglio di Gestione.

Art. 53 – Cessione di proventi

1. Tenuto conto della natura dei diritti conferiti alla Società dall'Associato o Mandante, l'autore può disporre esclusivamente cessioni di proventi.

2. Fermo quanto disposto dall'art. 28 del presente Regolamento, la cessione di proventi derivanti da opere assegnate alla sezione può essere accettata dalla Società soltanto se effettuata sull'intero repertorio dell'autore e per tutte le tipologie di diritti amministrati per la sezione.

CAP0 IV – Norme speciali per la sezione DOR (Drammatica e Opere Radiotelevisive)

Sezione I – Requisiti per la costituzione del rapporto associativo e di mandato

Art. 54 – Accertamento delle categorie e qualifiche dichiarate

1. L'associazione degli autori, degli editori, dei concessionari e dei cessionari di diritti amministrati per la sezione è subordinata, oltre che all'esibizione degli atti di cui all'art. 1, alla verifica del possesso dei requisiti attestanti l'appartenenza alla categoria richiesta come previsti all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 55 – Pseudonimo

1. All'Associato autore di opere assegnate alla sezione, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 6, comma 3, può essere riconosciuto uno pseudonimo per ciascuna delle seguenti categorie di opere:

- a) opere teatrali;
- b) opere create appositamente per la comunicazione al pubblico.

Sezione II – Dichiarazione delle opere. Ripartizione dei proventi. Obblighi degli Associati e dei Mandanti le cui opere sono assegnate alla sezione

Art. 56 – Dichiarazione delle opere. Documentazione.

1. Il bollettino di dichiarazione previsto dall'art. 20 deve essere compilato per ogni singola opera.
2. La dichiarazione della musica creata appositamente e che costituisce parte integrante dell'opera, deve essere effettuata congiuntamente al testo letterario mediante unico bollettino di dichiarazione.
3. Il bollettino di dichiarazione dell'opera sarà accettato anche qualora gli aventi diritto dell'opera non siano tutti rappresentati dalla Società. La Società pone in essere le attività di individuazione e localizzazione degli aventi diritto rispettando le previsioni di cui agli articoli 18 e 19 del D. lgs. 35/2017, anche attraverso l'adozione di idonee misure approvate dal Consiglio di Gestione.
4. Al bollettino di dichiarazione deve essere allegato, a fini di deposito, un esemplare completo dell'opera. Il deposito dell'esemplare non è richiesto per le opere create appositamente per radio, televisione e online, con riserva, qualora sorgano contestazioni sull'accettazione dell'opera o sull'inquadramento nel genere indicato, di richiedere gli esemplari successivamente.
5. L'esemplare dell'opera, ove richiesto, deve essere depositato in forma manoscritta o stampata. L'esemplare dell'opera può essere depositato da uno degli aventi diritto associati o mandanti, aventi diritto sull'opera stessa, anche in formato digitale, sia esso nativo digitale o trasformato da analogico, se il deposito è effettuato tramite le procedure online o tramite invio da indirizzo PEC SIAE o da altro indirizzo di posta certificata già in precedenza comunicato e riconosciuto da SIAE.
6. I depositanti si assumono la piena responsabilità in merito al contenuto e ai dati indicati sull'esemplare presentato e su una eventuale difformità rispetto ai dati indicati nel bollettino di dichiarazione.
7. (soppresso)
8. Qualora il bollettino di dichiarazione risultasse mancante di dati o documenti obbligatori all'accettazione del deposito, compreso l'esemplare dell'opera, ove previsto, ovvero se i dati inseriti non fossero conformi al presente Regolamento Generale o alle disposizioni specifiche inerenti la compilazione del bollettino di dichiarazione, tali depositi verranno posti in stato irregolare. Dell'irregolarità verrà data apposita informativa agli aventi diritto tramite i sistemi on line.

Art. 56bis – Riserva sull'accettazione del titolo e del genere dell'opera.

1. La Società si riserva di non accettare bollettini di dichiarazione di opere i cui titoli possano generare confusione, ai fini della amministrazione, con opere preesistenti accettate in tutela, qualora il cognome e/o lo pseudonimo di almeno uno degli autori o compositori delle opere preesistenti sia identico a quello anche di uno solo degli autori o compositori delle opere successive.
2. Qualora, in esito ai controlli, contestuali o successivi al deposito, si accerti la presenza di bollettini di dichiarazioni aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 1, la Società si riserva la facoltà di: a) richiedere la modifica dei titoli, assegnando un termine. Qualora l'iscritto non provveda entro il termine perentorio indicatogli, la Società cesserà l'amministrazione dell'opera, senza ulteriori comunicazioni; b) cessare fin da subito l'amministrazione dell'opera, nei casi di maggiore irregolarità riscontrata
3. E' fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari nel caso in cui il deposito di opere con titolo identico o con titolo confusorio rispetto ad opere preesistenti accettate in tutela evidenzi una condotta idonea alla distorsione della corretta attribuzione di proventi.
- 3bis. La Società, anche ai sensi degli articoli 77, comma 5, e 83 del Regolamento Generale e salva l'applicazione di sanzioni disciplinari, nell'ipotesi di liquidazione di proventi non dovuti a causa dell'utilizzazione dell'opera con titolo confusorio, ha diritto, fino a completo soddisfo delle proprie ragioni, di trattenere sul conto degli Associati e Mandanti le somme di cui si renderà creditrice ovvero a richiedere ai diretti interessati il pagamento di quanto indebitamente percepito, a seguito di eseguiti controlli, secondo e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge.
4. La Società ha facoltà di accertare, anche successivamente all'accettazione in tutela dell'opera, il genere dichiarato anche su richiesta dell'utilizzatore.

Art. 57 – Collocamento delle opere. Riserve ed eccezioni

1. Fermo quanto disposto dall'art. 18, comma 2 del presente Regolamento, l'Associato o Mandante nell'assumere impegni con un utilizzatore per la fornitura o la concessione di un'opera anche futura, dovrà uniformarsi alle condizioni generali, anche relative ai compensi, stabilite con delibera del Consiglio di Gestione, da adottare sentito il parere della Commissione consultiva.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, sono applicabili le sanzioni disciplinari previste da questo Regolamento; qualora dall'inosservanza derivi l'impossibilità di esercitare la protezione dell'opera conformemente alle disposizioni degli artt. 17 e 18 del presente Regolamento, l'opera viene esclusa dalla ripartizione dei compensi incassati dalla Società per le utilizzazioni del repertorio assegnato alla sezione.
3. L'Associato o Mandante può riservarsi, all'atto della dichiarazione, la facoltà di scelta dell'utilizzatore dell'opera. L'Associato o Mandante può comunicare alla Società la riserva di cui al comma precedente anche dopo la dichiarazione dell'opera, restando comunque salvi gli effetti delle licenze eventualmente già concesse.
4. La facoltà di scelta dell'utilizzatore dell'opera di cui al comma che precede non può essere esercitata relativamente a:
 - a) radiodiffusioni;
 - b) riproduzioni su supporti audio;
 - c) utilizzazioni on line di opere radio e telediffuse messe a disposizione in streaming on demand gratuito sui siti delle emittenti;

d) in caso di utilizzazioni parziali di durata non superiore ai dieci minuti primi;

e) utilizzazioni parziali di registrazioni di opere radiotelevisive nell'ambito di mostre.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo diversa comunicazione da parte degli associati e mandanti, nel caso di repertori rappresentati da Concessionari, Cessionari e Editori.

5. La facoltà di scelta dell'utilizzatore non può essere altresì esercitata per le utilizzazioni del repertorio affidato in tutela da parte delle compagnie amatoriali. Qualora l'Associato o Mandante voglia esercitare il diritto di collocamento anche per la tipologia di utilizzazione di cui al periodo precedente, dovrà espressamente manifestare la propria volontà al momento dell'instaurazione del rapporto associativo o di mandato o ciascun anno, purché entro e non oltre il 30 giugno e a valere dalla stagione teatrale successiva e cioè dal 1 settembre dell'anno in corso al 31 agosto dell'anno successivo. In tale caso l'intermediazione potrà avere costi aggiuntivi determinati dal Consiglio di Gestione e contenuti nelle condizioni di adesione.

6. Salvo diverse indicazioni nel bollettino di dichiarazione l'esercizio del diritto di collocamento e delle facoltà previste all'art. 58 spetta all'avente diritto al quale è riservata nel piano di riparto la maggiore quota di diritti d'autore. Se presente nel piano di riparto, l'esercizio di dette facoltà sarà sempre riservato al cessionario nelle qualifiche previste dalla sezione e, nel caso di presenza di più cessionari, al cessionario al quale è riservata la quota maggiore di diritti d'autore.

7. Il diritto di collocamento e le facoltà previste all'art. 58 devono essere esercitati dall'Associato o Mandante entro 15 giorni dall'interpello. In assenza di risposta scritta e di esplicito diniego da parte dell'Associato o Mandante entro il termine essenziale di cui sopra, l'autorizzazione alla fruizione dell'opera si intenderà concessa secondo le tariffe d'uso. Nel caso di Concessionari, Cessionari ed Editori il diritto di collocamento e le facoltà previste all'art. 58 devono essere esercitati entro 1 mese dall'interpello.

Art. 58 – Misura dei compensi. Riserve ed eccezioni

1. Fermo quanto previsto dagli artt. 22, comma 1, lettera d) e 18, comma 7, dello Statuto circa la misura dei compensi dovuti dagli utilizzatori delle opere, è riconosciuta all'Associato o Mandante la facoltà di chiedere agli utilizzatori dell'opera, sempre attraverso la Società, un compenso maggiore. Detta facoltà può essere esercitata dall'Associato o Mandante al momento della dichiarazione dell'opera, oppure in tempo utile prima del rilascio del permesso di utilizzazione, restando comunque salvi gli effetti delle licenze eventualmente già concesse.

2. La facoltà di cui al comma 1 non può essere esercitata:

a) in materia di diritti di riproduzione comunque effettuata;

b) in caso di opere miste o di utilizzazione di opere in spettacoli misti, in spettacoli cioè non costituiti interamente da opere di competenza della sezione;

c) in caso di utilizzazioni nell'ambito dello stesso spettacolo di più opere o brani assegnati alla sezione;

d) in tutti i casi in cui la Società stipuli con gli utilizzatori accordi generali;

e) in caso di utilizzazioni teatrali amatoriali, salvo le deroghe previste al comma 5 dell'art. 57.

Art. 59 – Permessi di rappresentazione. Rifiuto o revoca

1. Il Direttore Generale, in caso di particolare gravità e quando ciò si renda necessario sia nell'interesse del singolo Associato o Mandante che nell'interesse generale di tutti gli Associati o Mandanti, ha facoltà di rifiutare o di revocare, con atto motivato, i permessi di rappresentazione.

Art. 60 – Sottotitoli

1. Per le opere assegnate alla sezione l'Associato o Mandante può dichiarare un solo sottotitolo per ciascuna opera.
2. L'utilizzo di più sottotitoli è consentito solo nel caso in cui siano necessari ad individuare le varie parti dell'opera, allorché queste siano utilizzate separatamente.

Art. 61 – Cessione di proventi

1. Fermo quanto disposto dall'art. 28, la cessione dei proventi derivanti da opere assegnate alla sezione può essere accettata dalla Società soltanto se effettuata sull'intero repertorio dichiarato dall'Associato o Mandante.

Art. 62 – Delegazione di pagamento

1. La Società può accettare dall'autore Associato o Mandante la delegazione a corrispondere a terzi anche non associati una quota parte dei proventi per diritti relativi ad una determinata opera o a determinate utilizzazioni.
2. Il rapporto con il delegatario della suddetta quota non comporta l'associazione alla Società e, anche se il delegatario è Associato o Mandante, dell'importo della quota si terrà conto, ai fini sociali, soltanto a favore del delegante Associato o Mandante.

CAPITOLO V – Norme speciali per la sezione OLAF (Opere Letterarie e Arti Figurative)

Sezione I – Requisiti per la costituzione del rapporto associativo e di mandato

Art. 63 – Accertamento delle categorie e qualifiche dichiarate

1. L'iscrizione degli autori e degli editori è subordinata, oltre che all'esibizione degli atti di cui all'art. 1 del presente Regolamento, alla verifica del possesso dei requisiti minimi attestanti l'appartenenza alla categoria richiesta, come previsti dall'art. 2 del presente Regolamento.

Sezione II – Dichiarazione delle opere. Ripartizione dei proventi. Obblighi degli Associati e dei Mandanti le cui opere sono assegnate alla sezione

Art. 64 – Protezione delle opere della letteratura

1. Con riferimento a quanto previsto negli artt. 16 e 20 del presente Regolamento, la dichiarazione delle singole opere mediante bollettino è prevista solo nei casi in cui sono presenti più aventi diritto. Il bollettino di dichiarazione dell'opera sarà accettato anche qualora gli aventi diritto dell'opera non siano tutti rappresentati dalla Società. La Società pone in essere le attività di individuazione e localizzazione degli aventi diritto rispettando le previsioni di cui agli articoli 18 e 19 del D. lgs. 35/2017, anche attraverso l'adozione di idonee misure approvate dal Consiglio di Gestione.

Art. 65 – Protezione delle opere delle arti figurative e delle opere fotografiche

1. Con riferimento a quanto indicato negli artt. 16 e 20 del presente Regolamento, la dichiarazione delle singole opere mediante bollettino è prevista solo nei casi in cui sono presenti più aventi diritto. Il bollettino di dichiarazione dell'opera sarà accettato anche qualora gli aventi diritto dell'opera non siano tutti rappresentati dalla Società. La Società pone in essere le attività di individuazione e localizzazione degli aventi diritto rispettando le previsioni di cui agli articoli 18 e 19 del D. lgs. 35/2017, anche attraverso l'adozione di idonee misure approvate dal Consiglio di Gestione.

2. La Società può accettare in tutela le opere delle arti figurative e le opere fotografiche da parte di cessionari che comprovino la titolarità dei diritti di utilizzazione su dette opere, purché sia riservata all'autore almeno la quota minima determinata con delibera del Consiglio di Gestione.

Art. 66 – Protezione delle opere delle arti figurative e delle opere fotografiche. Riserve ed eccezioni

1. Gli aventi diritto hanno la facoltà di riservarsi la valutazione di particolari richieste di utilizzazione, oppure la valutazione della qualità di determinate riproduzioni sulla base di adeguate prove.

2. Fermo che la concessione delle autorizzazioni e la determinazione dei compensi relativi spettano alla Società a norma dell'art. 17 del presente Regolamento, l'Associato o Mandante può riservarsi la facoltà di scelta dell'utilizzatore, nonché di richiedere, sempre attraverso la Società, un compenso diverso per le utilizzazioni delle sue opere. In caso di esercizio delle dette facoltà, restano salvi gli effetti delle autorizzazioni eventualmente già rilasciate dalla Società.

3. Dette facoltà non possono essere esercitate per le utilizzazioni non monografiche relative alle seguenti tipologie di riproduzione:

- a) all'interno di volumi;
- b) su reti telematiche;
- c) su supporti videografici e multimediali.

Sezione III – Attività strumentali e sussidiarie

Art. 67 – Servizi di vidimazione e deposito. Fondo per il diritto di prestito pubblico

1. La Società, su richiesta degli interessati, svolge altresì i seguenti compiti:

a) vidimazione, mediante apposizione di contrassegno o altri sistemi idonei, oppure vigilanza sulla stampigliatura, degli esemplari delle opere;

b) accettazione in deposito di opere dell'ingegno inedite, o definite tali dal dichiarante, al solo effetto di costituire, a favore del depositante o comunque degli aventi diritto indicati, una prova dell'esistenza dell'opera alla data del deposito. L'accettazione in deposito non comporta, da parte della Società, alcuna valutazione o riconoscimento dei requisiti di tutelabilità dell'opera ai sensi della legge sul diritto d'autore.

2. Il Consiglio di Gestione stabilisce condizioni e modalità di esecuzione dei compiti suindicati.

3. La Società svolge altresì le attività di ripartizione del Fondo per il diritto di prestito pubblico istituito con l'art. 2, comma 132, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

CAPO VI – Norme speciali per la sezione Lirica

Sezione I – Requisiti per la costituzione del rapporto associativo e di mandato

Art. 68 – Accertamento delle categorie e qualifiche dichiarate

1. L'iscrizione degli autori e degli editori è subordinata, oltre che all'esibizione degli atti di cui all'art. 1 del presente Regolamento, alla verifica del possesso dei requisiti minimi attestanti l'appartenenza alla categoria richiesta, come previsti dall'art. 2 del presente Regolamento.

Sezione II – Dichiarazione delle opere. Obblighi degli Associati e dei Mandanti le cui opere sono assegnate alla sezione

Art. 69 – Dichiarazione delle opere. Documentazione.

1. Il bollettino di dichiarazione previsto dall'art. 20 deve essere compilato per ogni singola opera.

2. Il bollettino di dichiarazione dell'opera sarà accettato anche qualora gli aventi diritto dell'opera non siano tutti rappresentati dalla Società. La Società pone in essere le attività di individuazione e localizzazione degli aventi diritto rispettando le previsioni di cui agli articoli 18 e 19 del D. lgs. 35/2017, anche attraverso l'adozione di idonee misure approvate dal Consiglio di Gestione.

3. Al bollettino di dichiarazione deve essere allegato per il deposito, un esemplare completo dell'opera, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.

4. L'esemplare dell'opera deve essere depositato in forma manoscritta o stampata, ad eccezione delle opere di musica elettronica, concreta, o comunque non trascrivibile, e delle opere coreografiche e pantomimiche, per le quali può essere depositata la registrazione su supporto. L'esemplare dell'opera può essere depositato da uno degli aventi diritto associati o mandanti, aventi diritto sull'opera stessa, anche in formato digitale tramite invio da indirizzo PEC SIAE o da altro indirizzo di posta certificata già in precedenza comunicato e riconosciuto da SIAE. Per le opere coreografiche e pantomimiche il deposito dell'opera nella forma sopra indicata potrà essere effettuato anche successivamente alla presentazione del Bollettino di Dichiarazione, data dalla quale decorre comunque l'attività di intermediazione⁵. I depositanti si assumono la piena responsabilità in merito al contenuto e ai dati indicati sull'esemplare presentato e su una eventuale difformità rispetto ai dati indicati nel bollettino di dichiarazione.

6. (soppresso)

7. Non è richiesto il deposito dell'esemplare per le opere dichiarate da Editori Associati o Mandanti, per le quali gli stessi editori dichiarino l'avvenuta acquisizione nel proprio catalogo.

8. Qualora il bollettino di dichiarazione risultasse mancante di dati o documenti obbligatori all'accettazione del deposito, compreso l'esemplare dell'opera, ove previsto, ovvero se i dati inseriti non fossero conformi al presente Regolamento Generale o alle disposizioni specifiche inerenti la compilazione del bollettino di dichiarazione, tali depositi verranno posti in stato irregolare. Dell'irregolarità verrà data apposita informativa agli aventi diritto tramite i sistemi on line.

9. Qualora il mandato relativo al servizio di noleggio di cui all'art. 74 riguardi opere tutelate, nel bollettino di dichiarazione deve essere indicata la quota parte dei proventi riservata all'autore.

Art. 69-bis – Riserva sull'accettazione del titolo dell'opera

1. La Società si riserva di non accettare bollettini di dichiarazione di opere i cui titoli possano generare confusione, ai fini della amministrazione, con opere preesistenti accettate in tutela, qualora il cognome e/o lo pseudonimo di almeno uno degli autori o compositori delle opere preesistenti sia identico a quello anche di uno solo degli autori o compositori delle opere successive. 2. Qualora, in esito ai controlli, contestuali o successivi al deposito, si accerti la presenza di bollettini di dichiarazioni aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 1, la Società si riserva la facoltà di: a) richiedere la modifica dei titoli, assegnando un termine. Qualora l'iscritto non provveda entro il termine perentorio indicatogli, la Società cesserà l'amministrazione dell'opera, senza ulteriori comunicazioni; b) cessare fin da subito l'amministrazione dell'opera, nei casi di maggiore irregolarità riscontrata.

3. E' fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari nel caso in cui il deposito di opere con titolo identico o con titolo confusorio rispetto ad opere preesistenti accettate in tutela evidenzia una condotta idonea alla distorsione della corretta attribuzione di proventi.

4. La Società, anche ai sensi degli articoli 77, comma 5, e 83 del Regolamento Generale e salva l'applicazione di sanzioni disciplinari, nell'ipotesi di liquidazione di proventi non dovuti a causa dell'utilizzazione dell'opera con titolo confusorio, ha diritto, fino a completo soddisfo delle proprie ragioni, di trattenere sul conto degli Associati e Mandanti le somme di cui si renderà creditrice ovvero a richiedere ai diretti interessati il pagamento di quanto indebitamente percepito, a seguito di eseguiti controlli, secondo e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge.

Sezione III – Collocamento. Misura dei compensi. Ripartizione dei proventi

Art. 70 – Collocamento delle opere. Riserve ed eccezioni

1. Fermo quanto disposto dall'art. 18, comma 2 del presente Regolamento, l'Associato o Mandante, nell'assumere impegni con un utilizzatore per la fornitura o la concessione di un'opera anche futura, dovrà uniformarsi alle condizioni generali stabilite da apposita delibera del Consiglio di Gestione, sentito il parere della Commissione consultiva.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, sono applicabili le sanzioni disciplinari previste da questo Regolamento; qualora dall'inosservanza derivi l'impossibilità di esercitare la protezione dell'opera conformemente alle disposizioni degli artt. 17 e 18 del presente Regolamento l'opera viene esclusa dalla ripartizione dei compensi incassati dalla Società per le utilizzazioni del repertorio assegnato alla sezione.
3. L'Associato o Mandante può riservarsi, all'atto della dichiarazione, la facoltà di scelta dell'utilizzatore dell'opera. L'Associato o Mandante può comunicare alla Società la riserva anche dopo la dichiarazione dell'opera, restando comunque salvi gli effetti delle licenze eventualmente già concesse. Tale facoltà per i coreografi dovrà essere esercitata al momento dell'instaurazione del rapporto associativo o di mandato o ciascun anno, purché entro e non oltre il 30 giugno e a valere dalla stagione teatrale successiva e cioè dal 1 settembre dell'anno in corso al 31 agosto dell'anno successivo. In tale caso l'intermediazione potrà avere costi aggiuntivi determinati dal Consiglio di Gestione e contenuti nelle condizioni di adesione.
4. Salvo diversa indicazione nel bollettino di dichiarazione dell'opera, l'esercizio del diritto di collocamento e delle facoltà previste all'art. 71, spetta all'autore della parte musicale; per le opere coreografiche o pantomimiche – in cui la parte musicale non ha funzione o valore principale – al coreografo e, nel caso di opere edite, all'editore della musica
5. Il diritto di collocamento e le facoltà previste all'art. 71 devono essere esercitati dall'Associato o Mandante entro 15 giorni dall'interpello. In assenza di risposta scritta e di esplicito diniego da parte dell'Associato o Mandante entro il termine essenziale di cui sopra, l'autorizzazione alla fruizione dell'opera si intenderà concessa secondo le tariffe d'uso. Nel caso di Editori il diritto di collocamento e le facoltà previste all'art. 71 devono essere esercitati entro 1 mese dall'interpello.

Art. 71– Misura dei compensi. Riserve ed eccezioni

1. Fermo quanto previsto dagli artt. 22, comma 1, lettera d) e 18, comma 7, dello Statuto circa la misura dei compensi dovuti dagli utilizzatori delle opere, è riconosciuta all'Associato o Mandante la facoltà di chiedere agli utilizzatori dell'opera, sempre attraverso la Società, un compenso maggiore. Detta facoltà può essere esercitata dall'Associato o Mandante al momento della dichiarazione dell'opera, oppure in tempo utile prima del rilascio del permesso di utilizzazione da parte della Società, restando comunque salvi gli effetti delle licenze eventualmente già concesse.
2. La facoltà di cui al comma 1 non può essere esercitata:
 - a) in materia di diritti di riproduzione comunque effettuata;
 - b) in caso di opere miste o di utilizzazione di opere in spettacoli misti, in spettacoli cioè non costituiti interamente da opere di competenza della sezione;
 - c) in caso di utilizzazioni nell'ambito dello stesso spettacolo di più opere o parti di esse assegnate alla sezione;

d) in tutti i casi in cui la Società stipuli con gli utilizzatori accordi generali

e) nei casi in cui l'Associato o Mandante non si sia riservato la facoltà di scelta di cui all'art. 70, comma 3.

Art. 72 – Permessi di rappresentazione. Rifiuto e revoca

1. Il Direttore Generale, in caso di particolare gravità e quando ciò si renda necessario sia nell'interesse del singolo Associato o Mandante, sia nell'interesse generale di tutti gli Associati e Mandanti, ha facoltà di rifiutare o di revocare, con atto motivato, i permessi di rappresentazione.

Art. 73 – Delegazione di pagamento

1. La Società può accettare dall'autore Associato o Mandante la delegazione a corrispondere a terzi anche non associati una quota parte dei proventi per diritti relativi a opere determinate o a determinate utilizzazioni.

2. Il rapporto con il delegatario della suddetta quota non comporta l'iscrizione alla Società e, anche se il delegatario è Associato o Mandante, dell'importo della quota si terrà conto, ai fini sociali, soltanto a favore del delegante Associato o Mandante.

Sezione IV – Attività sussidiarie e strumentali

Art. 74 – Percezione di altri compensi

1. Fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del presente Regolamento, la Società cura, su specifico mandato, la percezione dei compensi per:

a) il noleggio del materiale grafico musicale anche per opere di pubblico dominio;

b) le utilizzazioni di opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d'autore;

2. La percezione dei compensi di cui al comma 1, lettere a) e b) è effettuata anche per le opere musicali e drammatico-musicali assegnate ad altre sezioni.

CAPO VII – Criteri di ripartizione, liquidazione e pagamento dei proventi

Art. 75 – Criteri e ordinanza di ripartizione

1. I criteri generali di ripartizione dei proventi per diritti d'autore di cui all'art. 17, comma 2 del presente Regolamento, relativi alle opere assegnate a ciascuna sezione, sono determinati annualmente dal Consiglio di Gestione, previo parere delle Commissioni consultive competenti, con effetto sui proventi relativi all'anno solare successivo.

2. In conformità a detti criteri, il Consiglio di Gestione, sentite le Commissioni consultive competenti, approva annualmente l'ordinanza di ripartizione, che detta i criteri particolari, indicando il sistema e la periodicità delle operazioni di ripartizione.

3. L'ordinanza di ripartizione è pubblicata ai sensi dell'art. 93 di questo Regolamento.

Art. 76 – Conti degli Associati. Pseudonimo

1. Qualunque sia lo pseudonimo o il nome d'arte adottato, i conti riguardanti gli Associati o Mandanti sono intestati al nome anagrafico dell'avente diritto stesso.

Art. 77 – Liquidazione dei conti degli Associati e dei Mandanti

1. I conti degli Associati e dei Mandanti sono liquidati allo scadere dei periodi fissati per le singole sezioni. La scadenza di tali periodi può essere eccezionalmente variata dal Consiglio di Gestione, sentito il parere della competente Commissione consultiva, qualora esigenze straordinarie lo impongano.

2. Le somme indicate sui conti degli Associati e dei Mandanti possono, se ed in quanto esigibili, essere rimosse dagli Associati o dai Mandanti medesimi ovvero da chi, nelle forme legali, sia da essi a tal fine delegato. Il pagamento di dette somme si intende dovuto presso la Direzione generale della Società e deve essere eseguito secondo la modalità che l'Associato o il Mandante è tenuto ad indicare tra quelle previste dalla Società.

3. Eventuali oneri (commissioni bancari e simili) sostenuti dalla Società per il pagamento di cui al comma che precede sono a carico dell'Associato o Mandante.

4. In ogni caso, la responsabilità della Società si esaurisce con la messa in atto delle disposizioni per l'esecuzione dell'operazione secondo la modalità indicata dall'Associato o Mandante ed ogni rischio per le vicende successive si intende espressamente a carico dell'Associato o Mandante beneficiario del pagamento. Nel caso in cui le operazioni di pagamento – pur eseguite secondo le modalità prescelte dall'Associato o Mandante – non abbiano buon fine, può essere disposta la sospensione dei pagamenti successivi fino a quando l'Associato o il Mandante non fornisca nuove e specifiche indicazioni in merito alle modalità di pagamento, secondo quanto previsto dal comma 2.

5. La Società ha il diritto di trattenere sul conto degli Associati o Mandanti, con precedenza assoluta, le somme di cui essa sia creditrice a qualsiasi titolo.

Art. 78 – Sospensione o annullamento della liquidazione del conto

1. Eccezionalmente e qualora sussistano gravi e giustificati motivi, il Direttore Generale può sospendere, in tutto o in parte, la liquidazione del conto. Della sospensione è data notizia all'interessato con l'invito a fornire i chiarimenti che gli siano richiesti.

2. Spetta al Consiglio di Gestione disporre l'esecuzione della liquidazione o l'annullamento totale o parziale della liquidazione del conto.

3. Su documentata istanza dell'interessato, da presentare entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, il Consiglio di Gestione provvede al riesame.

Art. 79 – Conservazione della documentazione

1. I documenti relativi ai conti degli Associati o Mandanti ed i programmi musicali sono conservati per cinque anni a partire dal primo giorno successivo a quello del termine della liquidazione.
2. In luogo dei documenti e dei programmi originali, possono essere conservate le relative copie o riproduzioni informatiche, fotografiche o equivalenti.

Art. 80 – Accesso alla documentazione

1. Soltanto l'Associato o Mandante o la persona dallo stesso validamente delegata nelle forme legali, il legale rappresentante dell'editore, del produttore, del concessionario o del cessionario, o i suoi impiegati, se di ciò espressamente incaricati, possono essere autorizzati alle visure, alla consultazione ed acquisizione di copie di dati, informazioni e documenti attinenti la posizione personale dell'Associato o Mandante.
2. Le verifiche dei conti della ripartizione, ivi compresi, per la sezione Musica, i programmi delle pubbliche esecuzioni relativi al periodo al quale si riferisce la ripartizione, hanno luogo nei giorni fissati dalla Società e nei locali da questa indicati.

Art. 81 – Reclamo

1. Avverso le risultanze del conto l'avente diritto può presentare reclamo secondo le modalità previste dalla Disciplina dei reclami approvata dal Consiglio di Gestione e pubblicata sul sito istituzionale.

Art. 82 – Acconti e anticipi

1. Il Direttore Generale ha facoltà di concedere agli Associati e ai Mandanti che ne facciano richiesta, acconti sulle liquidazioni di diritti d'autore accertati e incassati dalla Società relativamente ad utilizzazioni di opere dell'Associato o del Mandante richiedente, dichiarate ed accettate dalla Società.
2. Per le opere assegnate alla sezione Musica e alla sezione Cinema, il Direttore Generale, in relazione all'andamento degli incassi già effettuati dalla Società per il repertorio della sezione e comunque nei limiti delle disponibilità, ha facoltà di concedere agli Associati o Mandanti che ne facciano richiesta, anticipi sulle ripartizioni in corso sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Gestione.

Art. 83 – Restituzione dell'eccedenza

1. Fermo quanto previsto dall'art. 77, comma 5 del presente Regolamento, l'Associato o Mandante che percepisca dalla Società somme superiori al suo credito liquido ha l'obbligo di restituire l'eccedenza.

Art. 84 – Accantonamento dei proventi

1. In caso di controversia giudiziaria sull'appartenenza di diritti d'autore o sulla ripartizione di proventi derivanti dall'esercizio del diritto d'autore, il Consiglio di Gestione può deliberare in presenza di un provvedimento giudiziario, che i proventi derivanti dai diritti in contestazione, incassati o da incassare dalla Società, siano accantonati per un determinato periodo di tempo, e comunque non oltre la risoluzione definitiva della controversia con provvedimento passato in giudicato, su apposito conto produttivo di interessi semplici, al tasso legale. La decisione deve essere comunicata agli interessati.

2. In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio di Gestione può sospendere la liquidazione dei proventi derivanti dai diritti in contestazione su proposta del Direttore Generale, dandone immediata comunicazione al Consiglio di Gestione per le determinazioni di competenza.

TITOLO III

Funzionamento delle Commissioni consultive e delle altre articolazioni interne di cui all'art. 8, comma 1 dello Statuto

Art. 85 – Norme procedurali

1. Nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, le Commissioni consultive e le altre articolazioni interne di cui all'art. 11, comma 1 dello Statuto possono adottare norme di funzionamento interno ai fini dello svolgimento delle loro attività. In nessun caso le dette norme di funzionamento possono comportare maggiori oneri per la Società rispetto a quanto previsto dallo Statuto.

TITOLO IV

Amministrazione

Art. 86 – Contabilità analitiche per sezioni. Criteri e metodologie

1. La contabilità analitica recepisce i criteri e le metodologie adottati nel presente Regolamento per l'elaborazione dei conti economici per sezione.

2. La sezione comprende l'insieme delle attività e dei processi finalizzati all'amministrazione dello specifico repertorio (Musica, Cinema, Dor, Lirica, Olaf).

3. Il conto economico sezionale accoglie costi e ricavi diretti, correlati allo svolgimento dei servizi di business e costi indiretti connessi all'erogazione dei servizi di supporto (esemplificativamente: amministrativi, informatici, legali, di coordinamento, di indirizzo).

4. Il conto economico sezionale, come appresso esemplificato, presenta i risultati di gestione in forma scalare, evidenziando:

a) il Margine diretto, che esprime la capacità delle risorse generate di remunerare i costi afferenti la erogazione dei servizi di business attribuibili alla specifica gestione,

b) il Margine Operativo, inteso come la differenza tra il Margine diretto e i costi legati alla erogazione di servizi di supporto allocati indirettamente, secondo la seguente esemplificazione:

Contabilità analitiche per Sezioni	
Ricavi dei servizi resi e delle prestazioni Ricavi accessori (esemplificativamente, i servizi di segreteria) Proventi finanziari e straordinari diretti	+
Compensi mandatori (provvigioni, contributi e acc.ti premi fine mandato) Accertatori esterni Costo del personale diretto (centrale e territoriale) Prestazione professionali (tecniche, legali, varie) Servizi di funzionamento strutture dirette Ammortamenti beni strumentali strutture dirette Oneri diversi di gestione	-
Margine Diretto	=
Costi per i servizi strumentali (esemplificativamente: risorse umane, approvvigionamenti, amministrativi, coordinamento e indirizzo, sistemi informativi, assistenza legale)	-
Margine Operativo	=

5. Il saldo delle gestioni accessorie, finanziaria e patrimoniale (esemplificativamente: i fitti attivi) non è inserito nel conto economico sezionale ed è destinato alla copertura delle spese generali aziendali costituite da costi/ricavi riferiti agli organi sociali e alle strutture di supporto, alla struttura del Fondo Pensioni, alle operazioni straordinarie, oneri fiscali e altri proventi e spese a carattere non ricorrente.

6. I componenti di reddito relativi al business nel modello di contabilità analitica sono:

a) i ricavi e i costi riferibili univocamente alla specifica gestione che, in quanto tali, non necessitano di alcun processo di allocazione;

b) i costi delle strutture aziendali che, in relazione all'impiego delle risorse umane direttamente impiegate nei processi sezionali, sono periodicamente attribuiti ai rispettivi conti economici, sulla base di rilevazioni sottoscritte dai responsabili di funzione.

7. I parametri utilizzati per attribuire i costi/ricavi non direttamente allocabili sono:

a) i metri quadri utilizzati per la ripartizione dei costi di gestione e funzionamento quali, esemplificativamente: vigilanza, pulizia, manutenzione impianti, immobili, fitti passivi;

- b) il numero delle persone presenti in ciascuna struttura per l'attribuzione di costi quali, esemplificativamente: servizi telefonici, manutenzioni, dotazioni di ufficio, polizza sanitaria;
 - c) specifici parametri statistici (esemplificativamente: numero dei macchinari, personal computer, server) e quantitativi (esemplificativamente: entità del fatturato, numero delle fatture, numero dei MAV, numero dei permessi di utilizzazione) per la ripartizione delle attività, esemplificativamente, di ITC, di front office, amministrative;
 - d) il costo delle risorse di personale per l'allocazione dei costi comuni di personale (esemplificativamente: accantonamenti, polizze infortuni);
 - e) l'incidenza dei ricavi correlati alla voce oggetto di ripartizione, per l'attribuzione di proventi accessori all'incasso (esemplificativamente: diritti amministrativi di procedura);
 - f) l'incidenza dei ricavi correlati alla voce oggetto di ripartizione, per l'attribuzione di oneri generati da specifiche attività (esemplificativamente: IVA pro-quota, attribuita in relazione ai ricavi esenti);
 - g) l'incidenza dei costi diretti (cost to cost) utilizzata per l'attribuzione di costi quali, esemplificativamente, quelli di coordinamento e indirizzo della Rete Territoriale, i costi "accessori" dei mandatarî (esemplificativamente: contributi previdenziali, rimborsi spese).
8. Ai fini di quanto previsto dall'art. 15, comma 9 dello Statuto, si considerano i risultati di contabilità analitica derivanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato dal Consiglio di sorveglianza.

Art. 87 – Contabilità separata di cui all'art. 29, comma 2 dello Statuto

1. Il rendiconto separato di cui all'art. 29, comma 2 dello Statuto espone sinteticamente gli elementi economici relativi ai servizi di accertamento e percezione di tasse, imposte, contributi e diritti per conto dello Stato, nonché il servizio di apposizione del contrassegno obbligatorio antipirateria ed è redatto secondo il seguente schema:

Stato Patrimoniale	
Attivo	Passivo
<i>Crediti</i>	<i>Debiti</i>

Conto Economico	
Ricavi:	
<i>Ricavi e vendite delle prestazioni</i>	+
<i>Altri ricavi e proventi</i>	+
Totale ricavi	+
Costi:	
<i>Costi di gestione e funzionamento</i>	-
<i>Personale</i>	-
<i>Oneri diversi di gestione</i>	-
Totale costi	-
Proventi e oneri finanziari	+/-
Proventi e oneri straordinari	+/-
Risultato prima delle imposte	+/-
Imposte sul reddito	+/-
Risultato dell'esercizio	+/-

Art. 88 – Contabilità separata di cui all'art. 37, comma 2 dello Statuto

1. Il Fondo di Solidarietà è disciplinato da specifico regolamento.

2. Il rendiconto separato del Fondo di Solidarietà espone sinteticamente gli elementi economici e patrimoniali generati dalla gestione del Fondo di Solidarietà medesimo. Il rendiconto è accompagnato da una sintetica Nota integrativa ed è redatto secondo il seguente schema:

Stato Patrimoniale	
Attivo	Passivo
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>Fondi per rischi ed oneri</i>
<i>Crediti</i>	<i>Debiti</i>
<i>Ratei e risconti attivi</i>	<i>Ratei e risconti passivi</i>

Conto Economico	
Ricavi:	
<i>Altri ricavi e proventi</i>	+
Totale ricavi	+
Costi:	
<i>Costi di gestione e funzionamento</i>	-
<i>Personale</i>	-
<i>Oneri diversi di gestione</i>	-
Totale costi	
Proventi e oneri finanziari	+/-
Proventi e oneri straordinari	+/-
Risultato prima delle imposte	+/-
Imposte sul reddito	+/-
Risultato dell'esercizio	+/-

Art. 89 – Preposto contabile

1. Il Consiglio di Gestione può nominare, previo parere del Collegio dei Revisori, un Dirigente della Società preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il Dirigente deve essere scelto tra coloro che, compreso il Direttore Generale, siano Dirigenti della Società con comprovate esperienze in materia finanziaria e contabile.
2. In sede di nomina, il Consiglio di Gestione provvede ad accertare la sussistenza, in capo al Dirigente, dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico. All'atto della nomina, inoltre, il Consiglio di Gestione definisce la durata e le

funzioni del Preposto Contabile, compatibilmente con la natura giuridica della Società e con le peculiarità delle attività svolte.

Art. 90 – Attività negoziale

1. L'attività negoziale della Società, anche relativa alla stipula di contratti per lavori, forniture e servizi ed alle prestazioni professionali, è disciplinata dalle norme di diritto privato.
2. L'attività contrattuale è volta a garantire il corretto funzionamento della Società e deve essere informata a criteri di buona fede, correttezza, trasparenza, economicità e snellezza del processo operativo. In linea di principio, e fatte salve le esigenze connesse all'urgenza o alle caratteristiche della prestazione, la scelta dei contraenti avviene tramite indagini di mercato o procedure di selezione competitiva.

TITOLO V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 90-bis – Partecipazione dell'Associato all'Assemblea Generale.

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, dello Statuto, ogni Associato può partecipare all'Assemblea Generale in persona o attraverso un rappresentante, legittimato mediante delega scritta con firma autenticata secondo le previsioni di legge, ovvero mediante delega conferita in via elettronica. Quest'ultima deve recare la firma digitale del delegante, come disciplinata dalla vigente normativa in materia.

Art. 91 – Norma transitoria per la sezione Cinema

1. Per i produttori e i concessionari Associati iscritti alla sezione Cinema è stabilito un termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione per effettuare l'affidamento in tutela alla Società dei diritti relativi alle opere cinematografiche e assimilate. L'inutile decorso di tale termine è causa di esclusione dalla Società ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, dello Statuto.
2. Dall'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1 ed in costanza del mancato conferimento dei diritti ivi previsti, gli Associati appartenenti alle categorie indicate hanno diritto ad esprimere un solo voto.

Art. 92 – Prima applicazione dell'articolo 12, comma 9 dello Statuto approvato con D.P.C.M. 9.11.2012

- [1. Ai fini della prima applicazione del presente Regolamento, il rendiconto di cui all'articolo 86, comma 8 che precede è il rendiconto di gestione chiuso al 31.12.2011.]

Nota: La presente disposizione transitoria ha esaurito la propria efficacia.

Art. 93 – Pubblicazione degli atti sociali

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 15 per le sanzioni disciplinari e alle altre informazioni per le quali, per motivate ragioni di riservatezza, il Consiglio di gestione o altro organo competente, con apposita delibera, decida di applicare la stessa procedura stabilita nella citata disposizione, la Società pubblica tempestivamente sul proprio sito istituzionale gli atti sociali dei quali le vigenti normative prescrivono la pubblicazione. Ciò include gli atti di rilevanza generale per gli Associati e i Mandanti, nonché quelli per i quali è prescritta la pubblicazione dal presente Regolamento, eventualmente o in un'area riservata agli Associati e Mandanti, ove necessario.

Art. 94 – Competenze del Direttore Generale in materia di rapporti di lavoro

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, dello Statuto al Direttore Generale sono affidati tutti i poteri relativi alla gestione ordinaria e straordinaria dei rapporti ex art. 1703, 2094 e 2222 del Codice Civile ivi compresi – in via esemplificativa e non esaustiva – quelli concernenti: la stipula, il rinnovo, la proroga e la disdetta di accordi collettivi, l'instaurazione e la risoluzione dei rapporti di lavoro sia autonomo che subordinato (personale dirigente e non dirigente), la determinazione delle retribuzioni e dei compensi, l'esercizio del potere disciplinare, lo svolgimento delle procedure finalizzate alla riduzione degli organici, ovvero all'ottenimento di sussidi, indennità e trattamenti a favore dei lavoratori.

Art. 95 – Competenze del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione può sempre avocare a sé atti o provvedimenti che il presente Regolamento assegna alle competenze del Direttore Generale.

Art. 96 – Registrazione delle riunioni degli organi sociali

1. La Società, previo avviso ai partecipanti, ha facoltà di registrare su supporto digitale le riunioni degli organi sociali e delle Commissioni consultive, al solo scopo di utilizzare le registrazioni quale ausilio per la redazione dei verbali delle medesime da parte del Segretario e del Presidente. Esaurita tale esigenza, entro massimo tre mesi dal completamento del verbale le registrazioni vengono cancellate. Le registrazioni non sono utilizzabili per fini differenti o accessibili da soggetti non coinvolti nella redazione dei verbali.